



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Convenzione e Regolamento attuativo tra Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha qui inviato la bozza della Convenzione tra Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A., che sostituisce la Convenzione sottoscritta il 26 giugno 2017, con annesso il relativo Regolamento di attuazione.

Se ne trasmette il testo, per eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire entro il prossimo 10 ottobre.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Indice	1
PREMESSA	4
Articolo 1 - <i>Ambito di applicazione</i>	4
Articolo 2 - <i>Rappresentanza tra le parti</i>	5
Articolo 3 - <i>Miglioramento continuo</i>	5
Titolo I - DEGLI ASSET RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA	5
Articolo 4 - <i>Impianti rilevanti ai fini della sicurezza</i>	5
Articolo 5 - <i>Treni rilevanti ai fini della sicurezza</i>	7
Articolo 6 - <i>Siti strategici per la circolazione ferroviaria</i>	7
Titolo II - DEI SERVIZI E DELLE ACCESSORIE	8
Capo I - Tipologia dei servizi e modalità di espletamento	8
Articolo 7 - <i>Servizi di vigilanza scalo</i>	8
Articolo 8 - <i>Servizi di vigilanza a bordo treno</i>	9
Articolo 9 - <i>Servizi di operatore di Sala Operativa</i>	11
Articolo 10 - <i>Sperimentazione di nuovi moduli operativi</i>	12
Capo II - Pianificazione e rendicontazione dei servizi	12
Articolo 11 - <i>Pianificazione dei servizi</i>	12
Articolo 12 - <i>Rendicontazione dei servizi svolti</i>	14
Capo III - Indennità di Specialità	15
Articolo 13 - <i>Indennità di vigilanza scalo</i>	15
Articolo 14 - <i>Indennità di vigilanza a bordo treno</i>	16
Articolo 15 - <i>Disposizioni comuni alle indennità</i>	20
Capo IV - Titoli di viaggio	21
Articolo 16 - <i>Criteri di rilascio</i>	21
Articolo 17 - <i>Carte di libera circolazione e carnet di viaggio</i>	21
Articolo 18 - <i>Tessere di servizio DP/S POLFER</i>	22
Articolo 19 - <i>Casi particolari</i>	22
Capo V - Assicurazioni	23



Articolo 20 - <i>Polizza assicurativa</i>	23
Titolo III - DELLA LOGISTICA E DELLE TECNOLOGIE.....	23
Capo I - Reparti della specialità	23
Articolo 21 - <i>Definizione dei reparti</i>	23
Capo II - Immobili, impianti, dotazioni e attrezzature.....	23
Articolo 22 - <i>Tipologia e ubicazione degli immobili</i>	23
Articolo 23 - <i>Consegna e gestione degli immobili</i>	24
Articolo 24 - <i>Presidi e alloggi collettivi</i>	25
Articolo 25 - <i>Alloggi individuali connessi all'incarico</i>	26
Articolo 26 - <i>Adeguamenti e ampliamenti</i>	28
Articolo 27 - <i>Interventi di manutenzione</i>	29
Articolo 28 - <i>Dotazioni, attrezzature e materiale di consumo</i>	30
Articolo 29 - <i>Strumenti di comunicazione</i>	32
Articolo 30 - <i>Mobilità</i>	33
Capo III - Tecnologie	34
Articolo 31 - <i>Videosorveglianza e sistemi informativi</i>	34
Articolo 32 - <i>Consolle "1600"</i>	34
Articolo 33 - <i>Implementazioni, sviluppo e ricerca</i>	35
Titolo IV - DELLA FORMAZIONE E DEGLI SCAMBI INFORMATIVI ...	35
Capo I - Formazione e aggiornamento professionale.....	35
Articolo 34 - <i>Formazione e aggiornamento professionale</i>	35
Capo II - Scambi Informativi.....	36
Articolo 35 - <i>Scambi informativi</i>	36
Titolo V - DEI COMITATI.....	37
Articolo 36 - <i>Comitato Centrale</i>	37
Articolo 37 - <i>Comitati Territoriali</i>	40
Articolo 38 - <i>Comitato Tecnico Logistico Centrale</i>	43
Articolo 39 - <i>Comitato Tecnico Logistico Territoriale</i>	45



Titolo VI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
Articolo 40 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	48
Articolo 41 - <i>Titolarità autonoma del trattamento dei dati personali</i>	51
Articolo 42 - <i>Clausola di riservatezza</i>	52



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

tra

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

e

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.

per la definizione e regolamentazione delle attività di vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché delle altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci gestite dal Gruppo FS Italiane.

PREMESSA

L'art. 1, c. 1 della Convenzione regola i rapporti tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il Gruppo FS Italiane in relazione alle attività di vigilanza aventi ad oggetto gli impianti, le infrastrutture, la rete e il materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, comprendendo tra questi i servizi di protezione trasporti, i controlli e le verifiche circa la regolarità del trasporto di merci pericolose su ferrovia e demanda al presente Regolamento di attuazione (d'ora in poi "Regolamento") le modalità di dettaglio per l'attuazione degli accordi convenzionali.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., di seguito denominati "Servizio Polizia Ferroviaria" e "Gruppo FS Italiane".
2. Il complessivo compendio degli allegati al Regolamento, costituiti da moduli e procedure per la corretta attuazione di quanto previsto, sarà approvato nel



corso della prima riunione del Comitato Centrale successiva alla stipula del presente accordo.

3. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione nelle attività di vigilanza aventi ad oggetto gli impianti, gli scali, le infrastrutture, la rete e il materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, comprendendo tra questi i servizi di vigilanza a bordo treno, i controlli e le verifiche circa la regolarità del trasporto di merci pericolose su ferrovia.

Articolo 2

Rappresentanza tra le parti

Salvo diversa ed espressa disposizione in relazione a specifici adempimenti, per l'applicazione della Convenzione e del presente Regolamento agiscono rispettivamente:

1. il Direttore *pro-tempore* del Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento PS – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato (d'ora in poi Servizio Polizia Ferroviaria), in rappresentanza del Dipartimento PS;
2. il Responsabile *pro-tempore* della Struttura *Group Integrated Security* di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in rappresentanza del Gruppo FS Italiane.

Articolo 3

Miglioramento continuo

(articolo 4, comma 1, lettera h) della Convenzione)

Nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi previsti in Convenzione, le Parti definiscono annualmente gli obiettivi da raggiungere, adottando le misure di rispettiva competenza e monitorandone congiuntamente l'efficacia.

Titolo I

DEGLI ASSET RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA

Articolo 4

Impianti rilevanti ai fini della sicurezza

(articolo 4, comma 1, lettera b) della Convenzione)



1. L'individuazione degli impianti sui quali implementare gli ordinari livelli di sicurezza avviene in sede di Comitato Centrale, su proposta dei Comitati Territoriali, sulla base di criteri oggettivi, quali:
 - a) le dimensioni degli impianti;
 - b) la posizione strategica degli impianti;
 - c) i flussi di passeggeri;
 - d) l'andamento dei fenomeni illeciti (denunce di reato, verbali di accertamento);
 - e) le richieste d'intervento pervenute ai Centri Operativi Compartimentali, incluse quelle pervenute al numero unico "1600";
 - f) le segnalazioni dell'utenza e delle Società del Gruppo FS Italiane;
 - g) la storicizzazione dei danni economici patiti;
 - h) le rilevazioni da indagini di *customer satisfaction* degli utenti;
 - i) situazioni ambientali critiche o circostanze puntuali riferite agli impianti (es. programmazione di eventi, anche esterni al Gruppo FS, di particolare rilevanza mediatica/istituzionale).

Su tali impianti i servizi di vigilanza sono svolti in linea con le esigenze condivise.

2. In considerazione dei consolidati volumi di traffico, del rilievo strategico che assumono per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario e dei suddetti criteri, sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza, in via permanente, gli impianti di:
 - a) Torino Porta Nuova;
 - b) Torino Porta Susa;
 - c) Milano Centrale;
 - d) Verona Porta Nuova;
 - e) Venezia Mestre;
 - f) Venezia Santa Lucia;
 - g) Genova Piazza Principe;
 - h) Genova Brignole;
 - i) Bologna Centrale/AV;
 - j) Firenze Santa Maria Novella;
 - k) Roma Termini;
 - l) Roma Tiburtina;



- m) Napoli Centrale;
 - n) Bari Centrale;
 - o) Palermo Centrale.
3. In presenza di specifiche contingenze rappresentate dalle Parti, possono essere individuati in sede di Comitato Territoriale, secondo i criteri di cui al comma 1, ulteriori impianti come rilevanti ai fini della sicurezza, con carattere temporaneo.

Articolo 5

Treni rilevanti ai fini della sicurezza

(articolo 4, comma 1, lettera b) della Convenzione)

1. L'individuazione dei treni e delle relative tratte rilevanti ai fini della sicurezza avviene in sede di Comitato Territoriale con riguardo ai treni su tratte regionali e in sede di Comitato Centrale con riguardo ai treni a lunga percorrenza notturna, anche su proposta dei Comitati Territoriali, sulla base di criteri oggettivi quali:
- a) indicazioni delle Forze di Polizia;
 - b) andamento dei fenomeni illeciti (denunce di reato, verbali di accertamento, rapporti del Personale di Accompagnamento);
 - c) richieste d'intervento pervenute ai Centri Operativi Compartimentali, incluse quelle pervenute al numero unico "1600";
 - d) segnalazioni dell'utenza e delle Società del Gruppo FS Italiane;
 - e) flussi di passeggeri critici o che tradizionalmente costituiscono elemento di criticità;
 - f) storicizzazione dei danni economici patiti;
 - g) rilevazione delle indagini di *customer satisfaction* degli utenti.
2. Nell'ambito dei treni su tratte regionali di cui al precedente comma 1, le Parti concordano quelli che per orario, tipologia dei fenomeni, rilevanza mediatica, risultano particolarmente critici (c.d. "treni super critici").

Articolo 6

Siti strategici per la circolazione ferroviaria

(articolo 4, comma 1, lettera b) della Convenzione)

1. In considerazione del rilievo strategico che assumono per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario su ampie aree geografiche, taluni siti ove sono



- installati avanzati sistemi tecnologici, sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza in via permanente.
2. L'elenco aggiornato di tali siti viene comunicato dal Gruppo FS Italiane al Servizio Polizia Ferroviaria ai fini dell'implementazione degli ordinari livelli di sicurezza.

Titolo II

DEI SERVIZI E DELLE ACCESSORIE

Capo I

Tipologia dei servizi e modalità di espletamento

Articolo 7

Servizi di vigilanza scalo

(articolo 3, comma 1, lettera a.1) della Convenzione)

1. I servizi di vigilanza scalo svolti dagli Operatori della Polizia Ferroviaria si differenziano nelle seguenti tipologie:
 - a) servizi di vigilanza in via continuativa visibile, dinamica e in uniforme, mediante pattugliamento radiocollegato, appiedato e/o automontato negli ambiti ferroviari di seguito indicati:
 - a.1) aree di passaggio dei viaggiatori: biglietterie ed emettitrici automatiche, atri di stazione, sale di attesa, gallerie, varchi di accesso all'area binari, marciapiedi e banchine;
 - a.2) aree sensibili dell'infrastruttura: siti strategici per la circolazione ferroviaria, tratti di linea, scali merci, parchi materiali rotabili, platee lavaggio, invasature.
 - b) servizi esterni in abiti civili concordati con il Gruppo FS nei Comitati Territoriali, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, a tutela dell'utenza e dell'infrastruttura ferroviaria;
 - c) servizi in uniforme quali servizi di vigilanza caserma e *front office*, ad esclusione dei servizi meramente burocratici.



Articolo 8

Servizi di vigilanza a bordo treno

(articolo 3, comma 1, lettera a.2) della Convenzione)

1. I servizi di vigilanza a bordo treno svolti dagli Operatori della Polizia Ferroviaria a bordo dei treni del Gruppo FS si differenziano nelle seguenti tipologie:
 - a) servizi svolti a bordo dei treni su tratte regionali ritenuti rilevanti ai fini della sicurezza da parte del Comitato Territoriale e dei treni ad essi funzionali¹, nonché sui c.d. “treni super critici”.
 - b) servizi svolti a bordo dei treni a lunga percorrenza notturna e relative tratte ritenuti rilevanti ai fini della sicurezza da parte del Comitato Centrale, anche su proposta del Comitato Territoriale, e dei treni ad essi connessi². Tali servizi sono svolti:
 - b.1) nella fascia notturna con orario di lavoro non inferiore a 5 ore consecutive a bordo del medesimo convoglio, fatte salve particolari necessità preventivamente concordate tra le Parti nell’ambito del Comitato Centrale;
 - b.2) nella fascia diurna, a bordo dei treni connessi all’effettuazione della vigilanza a lunga percorrenza a bordo dei convogli notturni di cui alla lettera b.1);
 - c) servizi di vigilanza a bordo dei treni notte internazionali (*Euronight*) e relative tratte ritenuti rilevanti ai fini della sicurezza da parte del Comitato Centrale, anche su proposta del Comitato Territoriale, e dei treni ad essi connessi. Tali servizi sono svolti:

¹ Per treno “funzionale” si intende il primo treno utile per raggiungere più rapidamente il luogo di partenza del treno ritenuto rilevante ai fini della sicurezza o per rientrare più rapidamente alla sede di origine del servizio.

² Per treni “connessi” ai treni a lunga percorrenza nella fascia notturna e ai treni notte internazionali (*Euronight*) si intende un treno utile per raggiungere il luogo di partenza del treno ritenuto rilevante ai fini della sicurezza o per rientrare in sede dal luogo di arrivo del treno vigilato.



- c.1) con orario di lavoro nella fascia notturna non inferiore a tre ore continuative a bordo del medesimo convoglio, fatte salve particolari necessità previamente concordate tra le Parti nell'ambito del Comitato Centrale;
 - c.2) servizio sui treni connessi all'effettuazione della vigilanza sui treni notte internazionali di cui alla lettera c.1);
 - d) servizi svolti a bordo dei treni e delle relative tratte non ritenute rilevanti ai fini della sicurezza nell'ambito dei Comitati Territoriali;
 - e) servizi in abiti civili, concordati con il Gruppo FS nell'ambito dei Comitati Territoriali, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, a tutela dell'utenza e del materiale rotabile, svolti:
 - e.1) a bordo dei treni su tratte regionali ritenuti rilevanti ai fini della sicurezza, compresi i c.d. "treni super critici".
 - e.2) a bordo dei treni su tratte regionali non ritenute rilevanti ai fini della sicurezza.
2. I servizi di cui ai precedenti commi vengono svolti secondo le seguenti modalità operative di espletamento:
- a) l'Operatore di Polizia Ferroviaria in uniforme comunica al Capotreno, all'atto della salita, la propria presenza a bordo, mostrando la tessera DP/S Polfer in corso di validità rilasciata dal Gruppo FS Italiane;
 - b) l'Operatore di Polizia Ferroviaria in abiti civili comunica al Capotreno, all'atto della salita, la propria presenza a bordo, mostrando la tessera DP/S Polfer in corso di validità rilasciata dal Gruppo FS Italiane, unitamente alla tessera di appartenenza alla Polizia di Stato;
 - c) l'Operatore di Polizia Ferroviaria si registra obbligatoriamente associando la propria utenza GSM-R al treno interessato, mediante il numero funzionale, per rendersi costantemente contattabile dal personale di bordo, secondo la procedura GSM-R;
 - d) l'Operatore di Polizia Ferroviaria sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e ICN, deve mostrare, oltre alla tessera di servizio DP/S Polfer, anche il modulo di Attestazione di Servizio, in assenza del quale sarà regolarizzato come sprovvisto di biglietto;



- e) sui treni a lunga percorrenza notturna, il Capotreno consente agli Operatori di Polizia Ferroviaria di sistemare i propri bagagli nel compartimento destinato al Personale di Accompagnamento. Quest'ultimo individuerà soluzioni idonee a soddisfare le eventuali esigenze operative di volta in volta rappresentate, tenuto conto delle condizioni contingenti e della tipologia di treno.
 - f) l'operatore di polizia ferroviaria, all'atto della salita, richiederà al personale di accompagnamento la registrazione della propria presenza nei sistemi informativi in uso nonché di essere informato in caso dell'esistenza di temporanei problemi tecnici.
3. Per i treni ad Alta Velocità ed Eurocity, che effettuano poche o nessuna fermata intermedia per servizio viaggiatori, dove i fenomeni illeciti si verificano prevalentemente all'atto della partenza o nelle stazioni di sosta o arrivo, e per i treni concordati nell'ambito dei Comitati Territoriali in relazione a specifiche contingenze segnalate da Trenitalia, gli eventuali servizi predisposti e condivisi tra le Parti saranno mirati al presenziamento durante il periodo di permanenza del convoglio sulla banchina di partenza, in funzione sia preventiva che repressiva.

Articolo 9

Servizi di operatore di Sala Operativa
(articolo 3, comma 1, lettera a.3) della Convenzione)

1. I Centri Operativi Compartimentali (d'ora in poi COC) consistono in 14 centri dislocati sul territorio come di seguito:
 - Compartimento per le Marche, Umbria e Abruzzo: Ancona;
 - Compartimento per la Puglia, Basilicata e Molise: Bari;
 - Compartimento per l'Emilia-Romagna: Bologna;
 - Compartimento per la Toscana: Firenze;
 - Compartimento per la Liguria: Genova;
 - Compartimento per la Lombardia: Milano;
 - Compartimento per la Campania: Napoli;
 - Compartimento per la Sicilia: Palermo;
 - Compartimento per la Calabria: Reggio Calabria;
 - Compartimenti per il Lazio e per la Sardegna: Roma;
 - Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta: Torino;



- Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia: Trieste;
- Compartimento per il Veneto: Venezia;
- Compartimento per Verona ed il Trentino-Alto Adige: Verona;

I servizi svolti dagli operatori di Sala Operativa presso i COC con funzioni di coordinamento operativo dei servizi di vigilanza prevedono il raccordo info-operativo con le Questure competenti per territorio, nonché la gestione degli interventi delle pattuglie, anche su richiesta del personale ferroviario e la comunicazione con il personale responsabile della circolazione ferroviaria del Gruppo FS.

Articolo 10

Sperimentazione di nuovi moduli operativi
(articolo 4, comma 1, lettera c), della Convenzione)

1. Al fine di adeguare i servizi di Polizia in ragione delle diversità territoriali, del flusso viaggiatori e di altri fattori contingenti, le Parti avviano sperimentazioni di moduli operativi per migliorare il controllo degli scali, degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile.
2. Tali moduli operativi possono essere articolati in ragione di specifici obiettivi operativi, che saranno comunicati nell'ambito degli scambi informativi.
3. I moduli operativi sono definiti in ambito del Comitato Centrale, anche su proposta dei Comitati Territoriali. Al fine di garantire sistematicità attuativa ai modelli operativi sperimentati, le Parti concordano la tipologia e la frequenza degli interventi in un determinato periodo temporale o in relazione a una specifica persistente esigenza dell'impianto/treno interessato.

Capo II

Pianificazione e rendicontazione dei servizi

Articolo 11

Pianificazione dei servizi
(articolo 3, comma 1, lettera a) della Convenzione)

1. La pianificazione di tutti i servizi operativi avviene sia nell'ambito dei Comitati Territoriali mensili, sia mediante scambi di informazioni con cadenza settimanale negli appositi incontri c.d. "programmatici" a livello locale tra il respon-



sabile dell'Ufficio compartimentale di Polizia Ferroviaria e il referente territoriale di FS Security, finalizzati a condividere e prendere atto delle eventuali variazioni intervenute e/o i dettagli prettamente operativi di svolgimento dei singoli servizi. La pianificazione prevede sempre l'indicazione del numero di Operatori di Polizia Ferroviaria da impiegare per ciascun servizio.

2. Il competente Ufficio Compartimentale (o altre Strutture da definire a cura della Polfer) comunica tempestivamente al Gruppo FS Italiane l'inizio e il termine dei servizi. Nelle more dell'integrazione dei sistemi informatici finalizzata a ottimizzare il processo di comunicazione, le Parti concordano nel Comitato Centrale le modalità di condivisione più opportune.
3. La pianificazione operativa dei servizi di vigilanza scalo, sia in asset rilevanti ai fini della sicurezza che in tutti i restanti asset, avviene su base settimanale e prevede in particolare la definizione di³:
 - a) scenari operativi ordinari o straordinari;
 - b) specifici obiettivi di intervento in relazione ai diversi scenari (es. gate di accesso all'area binari, biglietterie, marciapiedi e banchine, altre aree di stazione);
 - c) modulo organizzativo ed esecutivo dei servizi.
4. La pianificazione operativa dei servizi di vigilanza treno, sia sui treni ritenuti rilevanti ai fini della sicurezza, che sui restanti treni, avviene su base settimanale e prevede la definizione di:
 - a) scenari operativi ordinari o straordinari;
 - b) modalità operative di intervento (attività di prevenzione sottobordo ai treni eventualmente presenti in stazione);
 - c) modulo organizzativo ed esecutivo dei servizi.
5. La pianificazione di eventuali nuovi moduli operativi avviene su base periodica in funzione delle esigenze contingenti.

³ Nelle more della definizione dell'integrazione dei sistemi informatici, la condivisione della pianificazione è riferita solo agli asset rilevanti ai fini della sicurezza.



6. Le Parti si impegnano ad implementare lo sviluppo dei sistemi informatici per ottimizzare il processo di condivisione della pianificazione dei servizi, adottando, nelle more, delle soluzioni transitorie condivise.

Articolo 12

Rendicontazione dei servizi svolti

(articolo 3, comma 1, lettera b) della Convenzione)

1. I servizi di cui al presente Regolamento, svolti dagli Operatori Polizia Ferroviaria a bordo dei convogli del Gruppo FS, sono oggetto di specifica rendicontazione operativa e amministrativa.
2. La rendicontazione operativa dei servizi effettivamente svolti, avviene in occasione degli incontri/scambi informativi e ricomprende l'indicazione delle aliquote di personale effettivamente impiegato.
3. Nel rispetto dei criteri di sicurezza e confidenzialità previsti dalla normativa vigente, il Gruppo FS Italiane conferma l'adozione del sistema informatizzato "GASP – Gestione Amministrativa Servizi Polfer", realizzato dal Gruppo FS Italiane secondo le specifiche condivise con il Servizio Polizia Ferroviaria, per lo scambio dei dati sui servizi resi che saranno trasmessi dai Compartimenti al suddetto sistema, mediante gli applicativi in uso alla Polizia di Stato.
4. Il Sistema GASP recepisce i dati forniti dagli applicativi in uso alla Polizia di Stato e trasmette al Gruppo FS in forma automatizzata le indennità spettanti a ogni singolo Operatore di Polizia Ferroviaria, relativamente ai servizi di vigilanza scalo e vigilanza a bordo treno.

Il sistema GASP consente la stampa di "prospetti riepilogativi" periodici, su base mensile o annuale, per singolo Compartimento, basati sulle informazioni trasmesse tramite gli applicativi attualmente in uso.

5. Nel rispetto delle indicazioni di carattere amministrativo-contabile del Gruppo FS Italiane, i prospetti riepilogativi mensili dei servizi svolti dal singolo Compartimento, prodotti tramite il sistema GASP e firmati per approvazione dal Dirigente dal quale dipende amministrativamente il personale impiegato, devono essere inviati a mezzo PEC a FS Security e p.c. a RFI Direzione Security, entro il 10 del mese successivo a quello di svolgimento dei servizi, con il dettaglio relativo ai servizi di vigilanza scalo e di vigilanza a bordo treno suddivisi per treni a lunga percorrenza ed Euronight.



6. Il Gruppo FS Italiane, entro 10 giorni dalla data di ricezione del prospetto riepilogativo di cui al precedente comma, analizza i dati ricevuti e, in caso di pieno rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento, provvede entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento, ad autorizzare il pagamento delle somme dovute sul capitolo del Bilancio dello Stato. Nel caso in cui i Compartimenti trasmettano in ritardo i prospetti riepilogativi o nel caso in cui siano rilevate delle incongruenze nei prospetti trasmessi, i tempi di autorizzazione dei relativi pagamenti sono posticipati.
7. In caso di indisponibilità del sistema informatizzato GASP, entro il mese successivo a quello di svolgimento dei servizi, i Compartimenti di Polizia Ferroviaria dovranno inviare a FS Security e per conoscenza a RFI Direzione Security, a mezzo PEC, i prospetti riepilogativi mensili compartimentali e individuali debitamente firmati, unitamente alle copie della contabilità e alle tabelle in originale dei servizi di vigilanza scalo e di vigilanza a bordo treno.

Capo III

Indennità di Specialità

Articolo 13

Indennità di vigilanza scalo

(articolo 2, comma 1, lettera j.1) e j.3) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS Italiane corrisponde al Servizio Polizia Ferroviaria un'indennità oraria, differenziata per tipologia di servizi espletati, per il personale della Polizia Ferroviaria che svolge servizi di vigilanza scalo e per gli operatori di Sala Operativa presso i COC, di cui agli articoli 7 e 9.
2. Le misure dell'indennità oraria di vigilanza scalo "base", calcolate in relazione ai minuti effettivi di servizio svolto, sono così determinate:
 - a) diurna (dalle ore 6.00 alle ore 22.00): € 0,31 l'ora previsto per legge;
 - b) notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00): € 0,77 l'ora previsto per legge.
3. L'indennità di vigilanza scalo "base" viene corrisposta agli Operatori di Polizia Ferroviaria che effettuano i servizi di cui all'art. 7, c. 1, lett. c).
4. Le misure dell'indennità oraria di vigilanza scalo "maggiorata", calcolate sulla base dei minuti effettivi di servizio svolto, sono così determinate:



- a) diurna (dalle ore 6.00 alle ore 22.00): all'importo di € 0,31 l'ora previsto per legge per l'indennità di vigilanza scalo "base", viene aggiunto l'importo di € 0,69 l'ora, per un totale di € 1,00 l'ora;
 - b) notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00): all'importo di € 0,77 l'ora previsto per legge per l'indennità di vigilanza scalo "base", viene aggiunto l'importo di € 1,73 l'ora, per un totale di € 2,50 l'ora.
5. L'indennità di vigilanza scalo "maggiorata" è corrisposta agli Operatori di Polizia Ferroviaria che svolgono i servizi di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) e b) e art. 9.
 6. L'indennità è altresì corrisposta agli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato (fino alla qualifica di Vice Questore) qualora impiegati in servizi di vigilanza scalo.
 7. È escluso dalla corresponsione il restante personale impiegato nello svolgimento di servizi meramente burocratici (amministrativi e gestionali).

Articolo 14

Indennità di vigilanza a bordo treno

(articolo 2, comma 1, lettera j.2) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS Italiane corrisponde un'indennità agli Operatori di Polizia Ferroviaria che effettuano i servizi di vigilanza a bordo treno di cui all'articolo 8.
2. La misura dell'indennità di vigilanza a bordo treno ordinaria "base", diurna e notturna, prevista per legge, è pari a € 1,22 l'ora.
3. L'indennità di vigilanza a bordo treno "base" è corrisposta agli Operatori di Polizia Ferroviaria che svolgono i servizi di cui all'art. 8, c.1, lett. d) ed e.2).
4. L'indennità di vigilanza a bordo treno "maggiorata", calcolata sulla base dei minuti effettivi di servizio svolto, è così determinata:
 - a) diurna (dalle ore 09.00 alle ore 18.00): all'importo di € 1,22 l'ora previsto per legge per l'indennità di protezione trasporti ordinaria "base", viene aggiunto l'importo di € 3,78 per un totale di € 5,00 l'ora;
 - b) notturna (dalle ore 18.00 alle ore 9.00): all'importo di € 1,22 l'ora previsto per legge per l'indennità di protezione trasporti ordinaria "base", viene aggiunto l'importo di € 7,28 l'ora per un totale di € 8,50 l'ora.



5. Nell'ottica del continuo miglioramento e dell'incremento costante dei livelli di sicurezza mediante un rafforzamento dei servizi di vigilanza a bordo dei treni su tratte regionali rilevanti ai fini della sicurezza, le Parti concordano di introdurre un sistema aggiuntivo di remunerazione per i c.d. "treni super critici" di cui all'art. 5, comma 2. La misura delle indennità aggiuntive per i servizi svolti a bordo di tale categoria di treni è così determinata:
 - a) diurna (dalle ore 09.00 alle ore 18.00): all'importo di € 1,22 l'ora previsto per legge per l'indennità di protezione trasporti ordinaria "base", viene aggiunto l'importo di € 5,78 per un totale di € 7,00 l'ora;
 - b) notturna (dalle ore 18.00 alle ore 9.00): all'importo di € 1,22 l'ora previsto per legge per l'indennità di protezione trasporti ordinaria "base", viene aggiunto l'importo di € 10,78 l'ora per un totale di € 12,00 l'ora.

6. Nell'ambito dei principi condivisi nel precedente comma 5., le Parti concordano, inoltre, di introdurre un ulteriore riconoscimento economico forfettario per i servizi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a):
 - a) pari al 30% da applicare alle indennità determinate ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, spettanti per i servizi di vigilanza a bordo treno di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), svolti in eccedenza all'indice di copertura nazionale rispetto ai servizi concordati ai sensi degli artt. 11 e 37, comma 2, lett. f);
 - b) per i primi due anni di validità della Convenzione, l'indice di copertura nazionale è quello risultante dal consuntivo – calcolato entro il primo trimestre 2026 – dei servizi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), effettivamente svolti nel corso dell'intero anno 2025;
 - c) in caso di superamento dell'indice di copertura concordato – che verrà verificato a esito del monitoraggio dei servizi svolti entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento – il riconoscimento economico, complessivo e forfettario, sarà erogato dal Gruppo FS al Servizio di Polizia Ferroviaria – secondo le modalità che saranno definite dalle Parti nel Comitato Centrale – nel successivo pagamento utile;
 - d) l'indice di copertura nazionale sarà oggetto di riesame nel Comitato Centrale allo scadere del secondo anno di validità della Convenzione e terrà conto della media del biennio precedente.



7. L'indennità di vigilanza a bordo treno "maggiorata" è corrisposta agli Operatori di Polizia Ferroviaria che svolgono i servizi di cui all'art. 8 c.1, lett. a) ed e.1).
8. Le suddette indennità sono integrate dall'importo, previsto per legge, pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera della tratta sulla quale è stato svolto il servizio.
9. Le indennità di vigilanza a bordo treno in regime "forfettario"⁴, sono così determinate:
 - a) € 130,00 *pro capite*, per il personale che svolge i servizi di cui all'art. 8, comma 1, lett. b.1);
 - b) € 60,00 *pro capite*, per il personale che svolge i servizi di cui all'art. 8, comma 1, lett. b.2);
 - c) € 90,00 *pro capite*, per il personale che svolge i servizi di cui all'art. 8, comma 1, lett. c.1);
 - d) € 35,00 *pro capite*, per il personale che svolge i servizi di cui all'art. 8, comma 1, lett. c.2).
10. È escluso dalla corresponsione dell'indennità di vigilanza a bordo treno il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato.
11. Le indennità di vigilanza a bordo treno "base" e "maggiorata" vengono riconosciute a decorrere dal momento della partenza del treno vigilato prevista dall'Orario Ufficiale ed includono il tempo di sosta necessario per il cambio treno nel corso del servizio. Giunti a destinazione, il servizio di vigilanza prosegue a bordo del primo treno in partenza, salvo quanto diversamente stabilito in sede di Comitato Territoriale.
12. Agli Operatori di Polizia Ferroviaria che effettuano servizio di vigilanza scalo prima dell'inizio del servizio di vigilanza a bordo treno e dall'arrivo dell'ultimo treno vigilato fino al termine del servizio, verrà riconosciuta comunque l'indennità di vigilanza scalo se effettuata ferma restando la continuità del servizio programmato.

⁴ Indennità omnicomprensiva degli oneri relativi a vitto e alloggio.



13. Nell'intervallo di tempo intercorrente tra la fine di una vigilanza a bordo treno e l'inizio della successiva, gli Operatori di Polizia Ferroviaria effettuano attività di prevenzione sottobordo ai treni eventualmente presenti in stazione. Tale intervallo è ritenuto valido ai fini della corresponsione delle indennità di vigilanza a bordo treno.
14. Agli Operatori Polizia Ferroviaria che effettuano servizi di vigilanza a bordo treno non verrà riconosciuta l'indennità di vigilanza scalo per il tempo di salita e/o discesa dal treno.
15. Le indennità maggiorate vengono corrisposte per un massimo di tre Operatori Polizia Ferroviaria sul medesimo treno e per singola tratta, fatte salve particolari ed eccezionali situazioni di necessità preventivamente concordate tra le Parti in sede di Comitato Territoriale.
16. L'indennità viene corrisposta in base all'orario effettivo del servizio di vigilanza e alla fascia oraria di riferimento (diurna/notturna) ad esclusione dei servizi forfettari.
17. In caso di intervento d'istituto durante i servizi di vigilanza a bordo di treno su tratta regionale, l'indennità di vigilanza a bordo treno viene corrisposta, anche quando non sia stato svolto il servizio per giustificato motivo per tutta la durata prevista, previa ratifica tra le Parti in sede di Comitato Territoriale.
18. L'indennità base e maggiorata per servizi di vigilanza a bordo dei treni sulle tratte regionali è riconosciuta anche per i servizi effettuati da personale in abiti civili.
19. Nei servizi di vigilanza a bordo treno a lunga percorrenza notturna, in caso di intervento d'istituto nella fascia diurna a bordo dei treni "funzionali" che non permettono l'effettuazione della successiva vigilanza a bordo dei convogli notturni a lunga percorrenza, viene corrisposta la sola indennità forfettaria di € 60,00 *pro capite*.
20. I casi di interruzione o variazione dei servizi di vigilanza a bordo treno rispetto a quelli programmati ovvero altre situazioni eccezionali di deroga ai canoni convenzionali (es. contingente superamento del numero massimo di Operatori Polizia Ferroviaria a bordo dello stesso treno, durata del servizio di vigilanza inferiore alle cinque ore consecutive a bordo dei treni a lunga percorrenza notturna) devono costituire oggetto di tempestiva condivisione tra le Parti a livello territoriale. In questi casi la liquidazione delle previste indennità, maggiorate o



forfettarie, è subordinata alla ratifica da parte del Comitato Territoriale e all'inserimento delle informazioni del servizio nell'applicativo GASP. Solo in caso di mancato accordo in sede di Comitato Territoriale, le decisioni verranno demandate al Comitato Centrale.

Articolo 15

Disposizioni comuni alle indennità

1. L'inosservanza delle modalità operative di svolgimento delle diverse tipologie di servizio comporta il mancato pagamento delle relative indennità.
2. L'indennità di vigilanza scalo non è cumulabile con l'indennità di vigilanza a bordo treno a lunga percorrenza.
3. Le indennità di vigilanza scalo e vigilanza a bordo treno non sono riconosciute in caso di indagini di Polizia Giudiziaria, visite ispettive alle pattuglie o presso gli uffici, di consegna corrispondenza e di altri servizi non espressamente regolamentati.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i servizi di vigilanza scalo e vigilanza a bordo treno effettuati dalla Polizia Ferroviaria nell'interesse di altre società ferroviarie, per i quali non viene quindi riconosciuto dal Gruppo FS Italiane alcun tipo di indennità. In caso di effettuazione di servizi di vigilanza a bordo treno di altre società ferroviarie viene riconosciuta l'eventuale vigilanza scalo prima dell'inizio e successivamente al termine della vigilanza a bordo treno, nonché la vigilanza a bordo dei convogli del Gruppo FS utilizzati come collegamento, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
5. Tutte le indennità vengono corrisposte dal Gruppo FS Italiane al Ministero dell'Interno tramite il versamento, con cadenza trimestrale, sul capo d'entrata XIV – capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno, sulla base delle verifiche espletate in seguito al ricevimento del prospetto riepilogativo mensile dei servizi svolti, elaborato da ciascun Compartimento di Polizia Ferroviaria, con la differenziazione delle indennità di vigilanza scalo e vigilanza a bordo treno suddivise per treni a lunga percorrenza ed Euronight.
6. Per le indennità di vigilanza scalo e vigilanza a bordo treno già inclusive delle ritenute obbligatorie per Legge a carico del dipendente, il Gruppo FS Italiane corrisponderà anche le ritenute obbligatorie per Legge a carico del datore di lavoro.



Capo IV Titoli di viaggio

Articolo 16

Criteria di rilascio

(articolo 2, comma 1, lettera l) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS Italiane fornisce al personale della specialità tessere DP/S POLFER, Carnet di viaggio, e Carte di libera circolazione, per le finalità previste dalla Convenzione e secondo le modalità di utilizzo, rilascio e restituzione definite dal Gruppo FS Italiane:
 - a) al Direttore e ai Direttori di Divisione del Servizio Polizia Ferroviaria, nonché ai dirigenti responsabili dei Compartimenti Polizia Ferroviaria e ai Direttori degli Uffici I e II viene rilasciata la Carta di Libera Circolazione Intera Rete Nominativa (CLC IR/N) di 1^a Classe/Business della serie IR/N, con validità annuale solare;
 - b) ai restanti funzionari e dirigenti (fino alla qualifica di Vice Questore) del Servizio Polizia Ferroviaria e dei Compartimenti Polizia Ferroviaria viene rilasciato un Carnet nominativo annuale di viaggio serie DP/C30 di 1^a classe/Business;
 - c) al personale dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria che espleta servizi di vigilanza a bordo dei treni del Gruppo FS Italiane le tessere di servizio DP/S POLFER;
 - d) al personale della Polizia austriaca e tedesca che espleta servizio di Polizia di Frontiera nell'ambito della Cooperazione Trilaterale tra Italia, Austria e Germania, per il tramite del Compartimento di Polizia Ferroviaria Verona e Trentino-Alto Adige, le tessere di servizio DP/S.

Articolo 17

Carte di libera circolazione e carnet di viaggio

(articolo 2, comma 1, lettera l) della Convenzione)

1. La Carta di Libera Circolazione (CLC) di 1^a Classe/Business della serie IR/N rilasciata ai dirigenti di cui all'art. 16 lett. a) con validità annuale solare, consente di effettuare un numero illimitato di viaggi sul percorso nazionale utilizzando tutti i treni di Trenitalia, a esclusione delle vetture Excelsior dei treni Intercity



Notte e Nightjet del livello di servizio Executive dei treni Frecciarossa. La CLC deve essere esibita in sede di controlleria al personale di bordo unitamente a un documento di identità in corso di validità e, ove previsto, alla prenotazione del posto.

2. Il Carnet 30 Viaggi (nominativo) serie DP/C30 di 1^a classe/Business, rilasciato ai funzionari e dirigenti di cui all'art. 17 lett. b) avente validità annuale solare, consente di effettuare 30 viaggi sul percorso nazionale utilizzando tutti i treni di Trenitalia, a esclusione delle vetture Excelsior dei treni Intercity Notte e Nightjet e il livello di servizio Executive dei treni Frecciarossa, previa convalida del singolo tagliando prima della partenza.

Articolo 18

Tessere di servizio DP/S POLFER

(articolo 2, comma 1, lettera l) della Convenzione)

1. Le tessere di servizio DP/S POLFER rilasciate al personale dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria sono valide per l'intera durata della Convenzione ovvero per il periodo indicato sul fronte della tessera. Le parti potranno concordare l'estensione della validità delle tessere di servizio DP/S POLFER.
2. Le tessere di cui al presente articolo sono utilizzabili sull'intero territorio nazionale e su tutti i treni di Trenitalia, per l'espletamento dei servizi di vigilanza a bordo treno.
3. Le tessere dovranno contenere il PerID, la foto e l'ente di appartenenza dell'utilizzatore, il periodo di validità e le avvertenze sulle modalità di utilizzo.

Articolo 19

Casi particolari

(articolo 2, comma 1, lettera l) della Convenzione)

1. Nei casi di furto, smarrimento, scadenza dei titoli di viaggio, nuove nomine, trasferimenti e pensionamenti del personale di Polizia Ferroviaria, i Compartimenti di Polizia Ferroviaria ne danno tempestiva comunicazione al Gruppo FS Italiane e, per opportuna conoscenza, al Servizio Polizia Ferroviaria Il Gruppo FS Italiane provvede all'emissione di nuovi titoli.



Capo V

Assicurazioni

Articolo 20

Polizza assicurativa

(articolo 2, comma 1, lettera k) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS Italiane, similmente a quanto praticato per il proprio personale viaggiante, sottoscrive polizza assicurativa, ovvero estende quella già accesa, per indennizzare lesioni fisiche conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli Operatori della Polizia Ferroviaria specificatamente comandati in servizio nelle aree ferroviarie, in attività di vigilanza scalo e a bordo treno esclusivamente a favore delle Società del Gruppo FS Italiane, con esclusione degli infortuni in itinere o subiti nello svolgimento di servizi di vigilanza scalo e a bordo di treni di altra Società Ferroviaria.
2. La procedura di gestione dei sinistri è comunicata dal Gruppo FS Italiane al Servizio Polizia Ferroviaria.

Titolo III

DELLA LOGISTICA E DELLE TECNOLOGIE

Capo I

Reparti della specialità

Articolo 21

Definizione dei reparti

A cura del Servizio Polizia Ferroviaria, viene comunicata, con cadenza annuale, l'organizzazione e relativa consistenza organica dei reparti, i nominativi dei Responsabili dei reparti, nonché elementi significativi di aggiornamento anche in corso d'anno.

Capo II

Immobili, impianti, dotazioni e attrezzature

Articolo 22

Tipologia e ubicazione degli immobili

(articolo 2, comma 1, lettera a) della Convenzione)



1. Gli immobili/spazi in uso alla Specialità di Polizia Ferroviaria sono costituiti dai compartimenti, dai presidi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sezioni, sottosezioni e posti, anche temporanei), dagli alloggi di servizio individuali e collettivi per il personale degli stessi reparti, dagli uffici dei COC e da tutte le relative pertinenze, destinati allo svolgimento dei servizi disciplinati dal presente Regolamento.
2. L'ubicazione degli immobili, al momento della sottoscrizione della Convenzione, è indicata nei verbali di constatazione locali, corredati da planimetrie.

Articolo 23

Consegna e gestione degli immobili

(articolo 2, c.1, lett. a) e articolo 3, c.1, lett. d) della Convenzione)

1. La cessione in uso, mediante concessione a tempo determinato e a titolo gratuito, degli immobili oggetto della presente Convenzione e di cui al presente Regolamento è effettuata dal Gruppo FS Italiane ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria, attraverso un Accordo Quadro che sarà sottoscritto dal Servizio Polizia Ferroviaria con Rete Ferroviaria Italiana SpA, e relativi contratti di comodato d'uso gratuito di bene immobile che saranno sottoscritti dai Compartimenti.
2. Il Gruppo FS Italiane rimane proprietario degli immobili in uso o comunque titolare del negozio giuridico in relazione al quale l'immobile è stato acquisito in possesso dal legittimo proprietario.
3. I Compartimenti Polizia Ferroviaria assicurano il corretto uso e mantenimento dei beni immobili e dei relativi impianti, nonché delle dotazioni e attrezzature ceduti in uso dal Gruppo FS Italiane con la diligenza "del buon padre di famiglia", salvo i danni direttamente imputabili alla condotta dei terzi che accedono all'immobile in ragione delle attività ivi espletate, le cui azioni risarcitorie sono disciplinate dalla vigente legislazione in materia.
4. I Compartimenti di Polizia Ferroviaria restituiscono al Gruppo FS Italiane gli immobili inutilizzati, anche a seguito di soppressione dei Reparti o presidi e, in ogni caso, a richiesta del Gruppo FS Italiane per motivate esigenze.
5. Il Gruppo FS Italiane in caso di richiesta per motivate esigenze provvederà a fornire, compatibilmente con la disponibilità di spazi e nei tempi necessari, una



nuova e idonea soluzione condivisa con il Dirigente del Compartimento interessato.

6. La restituzione avviene mediante apposito verbale relativo alla constatazione dello stato d'uso e di manutenzione dell'immobile redatto contestualmente dalle Parti.
7. Le utenze e gli oneri condominiali dei compartimenti, dei presidi, degli alloggi collettivi per il personale, degli uffici dei COC e di tutte le relative pertinenze, sono intestate al Gruppo FS Italiane, rimanendo a carico del medesimo il pagamento dei relativi canoni e consumi.
8. Le utenze degli alloggi individuali sono intestate all'assegnatario, rimanendo a carico dello stesso il pagamento dei relativi canoni e consumi, così come degli oneri condominiali e delle tasse.
9. Le imposte degli alloggi individuali sono a carico del Gruppo FS Italiane o terzi (d'ora in poi "Proprietario") secondo le regole generali sulla ripartizione, come disciplinate dalla vigente legislazione in materia.
10. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili sono a carico del Proprietario, con esclusione di quella ordinaria degli alloggi individuali che rimane a carico dell'assegnatario unitamente alle relative spese di conduzione.

Articolo 24

Presidi e alloggi collettivi

(articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della Convenzione)

1. La configurazione tipo ed il dimensionamento dei presidi, ferme restando le reali disponibilità di superfici del Gruppo FS Italiane, sono conformi alle normative vigenti. Il dettaglio relativo alle caratteristiche ed eventuali aggiornamenti vengono comunicati dal Servizio Polizia Ferroviaria.
2. I presidi e gli alloggi collettivi di nuova realizzazione sono dotati, in linea di massima, dei seguenti impianti:
 - a) idrico-sanitario, con erogazione di acqua fredda e calda;
 - b) elettrico (luce e forza motrice), con relativo gruppo elettrogeno di emergenza;
 - c) telefonico;
 - d) televisivo;



- e) predisposizione per antenne radio e ricetrasmittenti di servizio;
 - f) di climatizzazione;
 - g) di sicurezza, realizzato mediante:
 - g.1) recinzione perimetrale esterna;
 - g.2) sistema televisivo a circuito chiuso perimetrale con sistema di controllo visivo ubicato nel locale dell'operatore di giornata ovvero a distanza;
 - g.3) sistema antintrusione periferico, limitatamente alle porte e finestre ubicate ai piani seminterrato, terreno e rialzato;
 - g.4) illuminazione esterna;
 - h) videocitofonico per il cancello d'ingresso;
 - i) citofonico/telefonico interno;
 - j) ulteriori dotazioni tecnico/impiantistico in funzione delle dimensioni e della destinazione d'uso.
3. Ferma restando la dotazione esistente, il Gruppo FS Italiane, qualora autorizzato in relazione alle disponibilità finanziarie, s'impegna ad implementare gli impianti e le configurazioni nei termini di cui ai precedenti commi.
 4. I servizi di pulizia degli alloggi collettivi, compresi i servizi di lavanderia degli effetti lettereci, sono a carico delle Prefetture competenti territorialmente.

Articolo 25

Alloggi individuali connessi all'incarico

(articolo 2, c.1, lettere a), b), e c) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS Italiane mette a disposizione, ai sensi della normativa vigente, senza canone a carico dell'assegnatario, gli alloggi individuali connessi all'incarico a:
 - a) Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria;
 - b) Dirigente Sezione Polizia Ferroviaria;
 - c) Dirigente Sottosezione Polizia Ferroviaria.
2. Ai sensi della normativa vigente, gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che:



- a) siano titolari di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorché indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
 - b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
 - c) convivano stabilmente con un familiare o altra persona che si trovi nelle condizioni sopra indicate.
3. Gli alloggi non assegnati possono essere temporaneamente assegnati ad altro personale della Specialità, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di procedere al recupero degli stessi per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui al comma 1. A tal fine, il Servizio di Polizia Ferroviaria presenterà a FS SpA– Group Integrated Security e, per conoscenza, a RFI – Direzione Security, per le valutazioni di competenza (a titolo esemplificativo, disponibilità dell'alloggio, ubicazione, etc.) motivata richiesta di assegnazione. In ogni caso, nelle more del rilascio dell'alloggio, non sarà esigibile soluzione alternativa per l'avente titolo.
4. Gli alloggi individuali già in uso ai Dirigenti dei Reparti della Polizia Ferroviaria per le finalità oggetto della Convenzione, sono quelli che il Servizio Polizia Ferroviaria comunica al Gruppo FS Italiane.
5. La configurazione tipo dell'alloggio del Dirigente, fermo restando le reali disponibilità di superfici del Gruppo FS Italiane, è tendenzialmente conforme alle seguenti caratteristiche:
- a) 1 ingresso;
 - b) 1 locale soggiorno – pranzo;
 - c) 2 camere da letto;
 - d) 1 cucina;
 - e) 2 servizi igienici;
 - f) 1 ripostiglio;
 - g) ove possibile, garage o posto auto.

Le relative dimensioni sono conformi alla vigente normativa in materia edilizia.

6. Gli alloggi individuali sono messi a disposizione privi di mobilio.



7. L'alloggio è individuato, di norma e ove possibile, nello stesso edificio in cui ha sede il reparto ovvero in edificio separato, in prossimità dello stesso.
8. I Compartimenti di Polizia Ferroviaria comunicano alla Direzione Security di Rete Ferroviaria Italiana SpA, i nominativi dei Dirigenti aventi titolo nonché degli effettivi utilizzatori, con l'impegno di segnalare aggiornamenti anche in corso d'anno.
9. Nei casi in cui gli immobili siano occupati da non aventi titolo, le parti si impegnano ad attuare ogni utile iniziativa affinché l'immobile venga liberato.
10. Per i Responsabili dei Posti di Polizia Ferroviaria che alla data di entrata in vigore della presente Convenzione fruiscano già di un alloggio individuale connesso all'incarico, il Gruppo - in deroga temporanea ai principi generali stabiliti nella presente Convenzione - si impegna a permettere l'utilizzo dell'immobile, alle medesime condizioni, sino a conclusione dell'incarico. Per i successivi avvicendamenti, il Gruppo si riserva la possibilità di valutare, previa richiesta da parte del Servizio, il ricorso a soluzioni di conduzione degli immobili di natura differente.

Articolo 26

Adeguamenti e ampliamenti

(articolo 2, comma 1, lettera b) della Convenzione)

1. Le richieste di adeguamento e ampliamento degli spazi devono essere motivate dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche connessa alle variazioni dell'assetto territoriale della Polizia Ferroviaria, ad esigenze connesse all'evoluzione del trasporto ferroviario e della sua interconnessione con altri sistemi di mobilità urbana, regionale, nazionale e sovranazionale, ovvero da contingenti esigenze operative.
2. Le Parti concordano che, con atto aggiuntivo al presente Regolamento, possono essere definiti progetti-tipo da utilizzare per le nuove esigenze necessarie al funzionamento della Specialità.
3. Qualora per esigenze operative e/o alloggiative fosse necessario apportare modifiche, integrazioni e/o variazione della destinazione d'uso agli spazi assegnati, il Compartimento Polizia Ferroviaria ne fa richiesta al Gruppo FS Italiane, in sede di Comitato Tecnico Logistico Territoriale.



4. Le richieste di cui al presente articolo potranno essere soddisfatte dando priorità alle aree di proprietà del Gruppo FS Italiane.

Articolo 27

Interventi di manutenzione

(articolo 2, comma 1, lettera d) della Convenzione)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere analizzati tenendo conto delle rispettive prerogative dovute alla posizione giuridica di appartenenza ed approvati dal Proprietario/gestore dell'immobile, secondo il processo di pianificazione annuale di seguito descritto:
 - a) **entro il mese di marzo**, a livello compartimentale vengono eseguiti dei sopralluoghi con il referente della Polizia Ferroviaria, il Proprietario/gestore, RFI d'intesa con FS Security, al fine di poter pianificare gli interventi di manutenzione degli immobili in uso ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria. Nei Comitati Tecnici Logistici Territoriali, a seguito della definizione dei singoli interventi, viene attribuito un livello di priorità di realizzazione che tiene conto della primaria necessità di adeguamento, ove necessario od opportuno in relazione ad eventuali più ampie revisioni di riqualificazione alle norme di legge;
 - b) **entro il mese di aprile**, gli interventi concordati nell'ambito dei Comitati Tecnici Logistici Territoriali vengono comunicati ai rispettivi organi centrali per la successiva analisi in sede di Comitato Tecnico Logistico Centrale;
 - c) **il Comitato Tecnico Logistico Centrale** analizza gli interventi da realizzare sulla base delle priorità rappresentate dai Comitati Tecnici Logistici Territoriali, nonché delle ulteriori esigenze delle Parti, tenuto conto della capienza di budget disponibile. Nell'ambito del Comitato si riferisce, altresì, sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - d) **eventuali nuove esigenze** non pianificate e improcrastinabili, possono essere rappresentate nell'ambito dei Comitati Tecnici Logistici Territoriali per poi essere presentate secondo le modalità previste nelle lettere a), b) e c) per l'eventuale aggiornamento della pianificazione secondo le nuove priorità. Gli interventi potranno essere realizzati nell'ambito della capienza del budget disponibile.



2. Nell'ambito della manutenzione degli immobili in uso ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria, sono considerati prioritari gli interventi attinenti alla messa a norma ai sensi del D. Lgs 81/2008, nonché esigenze di adeguamento impreviste dovute a fatti puntuali ovvero a normativa sopravveniente nel corso dell'esercizio di riferimento.

In questi casi il Compartimento Polizia Ferroviaria richiede alla struttura centrale del Proprietario/gestore competente per l'immobile e per conoscenza e coordinamento a RFI – Direzione Security e, per conoscenza, al Servizio Polizia Ferroviaria:

- a) gli interventi di manutenzione, ivi compresi quelli derivanti da guasto, rientranti in questa categoria;
- b) eventuali esigenze di messa in sicurezza, ferma restando l'adozione di ogni misura organizzativa e gestionale rispetto al personale dipendente che nella situazione sia ritenuta opportuna o necessaria da parte del Responsabile in coerenza con l'organizzazione del Compartimento stesso.

Articolo 28

Dotazioni, attrezzature e materiale di consumo
(articolo 2, comma 1, lettera d) della Convenzione)

Il Gruppo FS Italiane provvede alla fornitura dei materiali sotto riportati, distinti in base alla specifica modalità di approvvigionamento:

1. Conto investimento:

- a) mobili e arredi (per ufficio o per caserme);
- b) dotazioni informatiche (acquisto);
- c) attrezzatura varia (climatizzatori, macchine fotografiche, videocamere).

Le esigenze di dotazioni in conto investimento devono essere trasmesse dai Compartimenti Polizia Ferroviaria a RFI – Direzione Security e per conoscenza al Servizio Polizia Ferroviaria.

Una volta provveduto all'ordine del materiale richiesto, RFI – Direzione Security invia un riscontro al richiedente, per informare dell'avvenuto acquisto.

Ricevuta la merce, l'ufficio Polizia Ferroviaria destinatario invia tempestivamente il documento di trasporto timbrato e firmato a RFI – Direzione Security



per le successive attività amministrative – contabili, tra cui l'individuazione del numero di cespiti del bene e per conoscenza al Servizio Polizia Ferroviaria.

Per procedere allo smaltimento di tali beni (es. vetustà) i Compartimenti Polizia Ferroviaria comunicano l'esigenza a RFI – Direzione Security, che – verificato il completamento del periodo di ammortamento – autorizza con apposita nota allo smaltimento del bene provvedendo tramite le proprie articolazioni territoriali; i relativi oneri vengono riconosciuti in conto esercizio.

Il verbale di smaltimento deve riportare il protocollo della citata nota autorizzativa, l'elenco dei beni smaltiti e il relativo numero cespiti.

Ulteriori esigenze di smaltimento vengono valutate nell'ambito del Comitato Tecnico Logistico Centrale.

2. Conto Esercizio:

- a) materiale di consumo (es. cancelleria, gasolio per riscaldamento, piccole dotazioni hardware, etc.);
- b) dotazioni informatiche (noleggio);
- c) carrelli elettrici (noleggio).

Le esigenze di materiali di consumo in conto esercizio devono essere trasmesse dai Compartimenti Polizia Ferroviaria alle strutture territoriali di Direzione Operativa Stazioni, che provvede operativamente alla gestione delle forniture, e per conoscenza e coordinamento a RFI - Direzione Security e per conoscenza al Servizio Polizia Ferroviaria.

Le eventuali richieste di fornitura di materiale di specifica realizzazione (es. timbri, cartelle con logo e/o diciture Ministero/Polizia/Compartimento), devono essere trasmesse dai Compartimenti Polizia Ferroviaria a FS SpA– Group Integrated Security e, per conoscenza, a RFI – Direzione Security.

3. Le forniture eccedenti e, comunque, quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento restano a cura e a carico del Servizio Polizia Ferroviaria.
4. Qualora per esigenze operative fosse necessario apportare modifiche e/o integrazioni alle dotazioni e/o attrezzature delle caserme, il Servizio Polizia Ferroviaria richiede al Gruppo FS Italiane i necessari interventi, per i quali, d'intesa tra le parti, si provvederà a programmare l'acquisizione e l'assegnazione, qualora autorizzati in relazione alle disponibilità finanziarie.



5. Tutti gli acquisti e le forniture vengono effettuati secondo i criteri e le regole di acquisto vigenti nel Gruppo FS Italiane.

Articolo 29

Strumenti di comunicazione

(articolo 2, comma 1, lettera e) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS fornisce alla Specialità SIM Card GSM-R e apparecchi telefonici, con la finalità esclusiva di agevolare gli operatori di Polizia Ferroviaria nello svolgimento dei servizi previsti nell'ambito della Convenzione, facilitando le comunicazioni lungo la linea ferroviaria. La fornitura delle citate SIM card avviene in ossequio alle “*Condizioni Generali del servizio GSM-R fornito da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.*”, cui si attengono tutti i Soggetti operanti nell'ambito di attività attinenti all'esercizio e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario.

2. Presso il Servizio e presso il Compartimento viene individuato un referente, incaricato della gestione dei processi/richieste relativi alle SIM Card GSM-R e agli apparati telefonici, il cui nominativo deve essere comunicato al Gruppo FS Italiane.

Allo stesso modo, presso il Gruppo FS Italiane viene individuato un referente, incaricato della gestione delle richieste relative alle SIM Card GSM-R e agli apparati telefonici, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Servizio di Polizia Ferroviaria.

3. La gestione di tutte le richieste relative alle utenze GSM-R (es. fornitura di SIM, istanze di attivazione, abilitazione di servizi) avviene mediante le funzionalità della piattaforma informatizzata GIAMP di RFI che consente di ottimizzare i processi eliminando la produzione e compilazione di modulistica e fornendo visibilità sull'intero iter di lavorazione delle diverse tipologie di richiesta.
4. Il Gruppo FS Italiane fornisce alla Specialità la rete di telefonia fissa ed i relativi apparati ai fini dello svolgimento dei servizi previsti nell'ambito della Convenzione.
5. Il processo di assegnazione avviene nel rispetto di criteri definiti, condivisi ed ove necessario modificati in seno al Comitato Tecnico Logistico Centrale, quali:
 - a) dimensionamento organico;
 - b) tipologia reparto;



- c) tipologia incarico;
 - d) numero servizi svolti dal reparto;
 - e) esigenze specifiche.
6. All'esito del processo di cui al comma 2, vengono definite le spettanze suddivise per tipologia di reparto, con indicazione dei quantitativi di utenze e dispositivi.

Le suddette spettanze potranno subire modifiche a fronte di possibili/ulteriori variazioni delle esigenze dei Compartimenti interessati.

Articolo 30

Mobilità

(articolo 2, comma 1, lettera f) della Convenzione)

1. Ferme restando le dotazioni già in uso, nei limiti delle risorse economiche disponibili, il Gruppo FS Italiane fornisce ai Compartimenti Polizia Ferroviaria carrelli elettrici a quattro ruote secondo il fabbisogno concordato in sede di Comitato Tecnico Logistico Centrale, personalizzati con i colori di istituto, livrea e doppio logo (Polizia Ferroviaria – Gruppo FS Italiane).
2. È cura dei Compartimenti Polizia Ferroviaria custodire i documenti originali e metterli a disposizione per eventuali verifiche e controlli da parte del personale di RFI e a rapportarsi con la Direzione Operativa Stazioni/ Direzione Security di RFI per le attività di manutenzione e revisione dei mezzi, secondo le disposizioni emanate da RFI per la circolazione in ambito ferroviario.
3. Per l'attivazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi, i Compartimenti Polizia Ferroviaria ne danno tempestiva comunicazione a Direzione Operativa Stazioni/ Direzione Security di RFI. Nel caso di fornitura di carrelli elettrici a noleggio, i Compartimenti Polizia Ferroviaria, al fine di attivare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, apriranno apposito ticket sul Portale dedicato, o altra modalità che verrà comunicata da RFI.
4. L'eventuale installazione degli apparati radio a bordo dei carrelli elettrici è curata dal Servizio Polizia Ferroviaria.



Capo III Tecnologie

Articolo 31

Videosorveglianza e sistemi informativi
(articolo 2, comma 1, lettera g) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS garantirà progressivamente l'accesso agli impianti di videosorveglianza, attraverso interfacce digitali che verranno messe nella disponibilità del Servizio Polizia Ferroviaria e dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria.
2. Le Società del Gruppo FS Italiane interessate trasmettono annualmente al Servizio Polizia Ferroviaria il Piano di rinnovo degli impianti di videosorveglianza afferenti alla *security* per l'acquisizione di eventuali contributi, che dovranno pervenire entro 45 giorni dalla ricezione del Piano.
3. Qualora il Servizio Polizia Ferroviaria ritenga necessario apportare integrazioni al piano di cui al punto 2, il Gruppo FS Italiane provvederà ad analizzare la richiesta e programmare la realizzazione, qualora autorizzati in relazione alle disponibilità finanziarie.
4. Le Società del Gruppo FS Italiane trasmettono preventivamente ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria interessati il progetto degli impianti di videosorveglianza afferenti alla *security*, con il posizionamento delle telecamere, per ricevere eventuali osservazioni che devono essere comunicate entro 30 giorni dalla ricezione del progetto.
5. Il Gruppo FS Italiane rende disponibile l'accesso ai sistemi informativi di supporto alle attività d'Istituto (es. PIC WEB – Piattaforma Integrata Circolazione) e assicura l'interconnessione con strumenti di cooperazione applicativa (es. RFI – IL, condivisione *real-time* del traffico ferroviario) per migliorare l'efficacia dell'operatività.

Articolo 32

Consolle "1600"
(articolo 2, comma 1, lettera g) della Convenzione)

1. Nell'ambito del progetto di sviluppo del *Numero Unico Nazionale "1600" della rete di telefonia mobile GSM-R*, le parti recepiscono il progetto tecnico realizzato da



RFI per l'integrazione delle *consolle* finalizzate ad accogliere le esigenze del Servizio Polizia Ferroviaria, in relazione all'estensione del servizio telefonico anche alle chiamate provenienti dal personale ferroviario in stazione.

Per lo sviluppo del progetto “*Consolle 1600*” devono essere rispettati gli *standard* tecnologici e normativi del Gruppo FS Italiane, integrati con requisiti prestazionali o KPI che vengono definiti in apposito tavolo tecnico in seno al Comitato Tecnico Logistico Centrale.

Articolo 33

Implementazioni, sviluppo e ricerca

(articolo 2, comma 1, lettera h) della Convenzione)

1. Il Gruppo FS Italiane, anche su proposta del Servizio Polizia Ferroviaria, individua e promuove lo studio, lo sviluppo e la sperimentazione di attrezzature, tecnologie e impianti innovativi volti ad elevare gli standard di *security* in ambito ferroviario.

Titolo IV

DELLA FORMAZIONE E DEGLI SCAMBI INFORMATIVI

Capo I

Formazione e aggiornamento professionale

Articolo 34

Formazione e aggiornamento professionale

(articolo 4, comma 1, lettera d) della Convenzione)

1. Nella formazione generale e nell'aggiornamento professionale del proprio personale dipendente, le Parti favoriscono la conoscenza reciproca dei rispettivi ambiti di competenza e, pertanto:
 - a) il Gruppo FS Italiane s'impegna a prevedere, nei limiti delle risorse economiche disponibili, nell'attività di formazione generale svolta a favore dei propri dipendenti, la partecipazione di un'aliquota di Operatori di Polizia Ferroviaria finalizzata all'aggiornamento sulle innovazioni tecniche e applicazioni informatiche fornite o in uso dal Gruppo FS Italiane nonché sulle normative di settore e sulle procedure correlate alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;



- b) il Gruppo FS Italiane si impegna a concorrere alla formazione specialistica e all'aggiornamento del personale di Polizia Ferroviaria, mediante la realizzazione, nell'ambito di appositi incontri, di specifici moduli didattici predisposti dalle Parti;
- c) il Servizio Polizia Ferroviaria s'impegna a concorrere, anche attraverso incontri periodici a livello territoriale, alla formazione del personale del Gruppo FS Italiane in ordine all'organizzazione e ai compiti svolti dalla Polizia Ferroviaria, all'adozione di idonee procedure di sicurezza e alla previsione di comportamenti che favoriscano la collaborazione con gli Organi di Polizia;
- d) con lo scopo di rendere più aderente alle peculiarità del contesto ferroviario l'aggiornamento professionale del personale di Polizia Ferroviaria, il Gruppo FS Italiane può rendere disponibili dei vagoni ferroviari, con tempi e modalità stabiliti in sede di Comitato Territoriale;
- e) il Servizio Polizia Ferroviaria organizza corsi per il proprio personale sulla modalità di effettuazione di rilievi e sopralluoghi tecnici anche al fine, laddove possibile per la natura dell'evento e previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, di ridurre i tempi di interruzione della linea ferroviaria causati da incidenti e conseguenti disagi all'utenza. Il Gruppo FS Italiane fornisce il materiale tecnico adeguato all'espletamento della particolare attività.

Capo II

Scambi Informativi

Articolo 35

Scambi informativi

(articolo 4, comma 1, lettera a) e h) della Convenzione)

1. Per il conseguimento del comune obiettivo volto al raggiungimento di più elevati *standard* di sicurezza, le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente tutte le informazioni necessarie all'analisi dei fenomeni ed eventi destinati ad incidere sulla sicurezza in ambito ferroviario.
2. Il Servizio Polizia Ferroviaria raccoglie e comunica formalmente con cadenza mensile al Gruppo FS Italiane informazioni e dati statistici, laddove disponibili, relativi ai reati rilevati in ambito ferroviario, definiti in sede di Comitato Centrale.



3. Il Gruppo FS Italiane raccoglie e comunica formalmente al Servizio Polizia Ferroviaria, con cadenza almeno semestrale, le informazioni relative al traffico ferroviario, ai flussi di viaggiatori e ai frequentatori in relazione agli scali ferroviari.
4. Le Parti si comunicano reciprocamente e tempestivamente, mediante i sistemi in uso presso le proprie sale operative, dati e informazioni relativi a eventi emergenziali verificatisi in ambito ferroviario e alle azioni poste in essere, con particolare riguardo a quelli che hanno determinato ripercussioni sulla regolarità del traffico/esercizio ferroviario e/o hanno fatto registrare vittime.
5. Per monitorare il livello di sicurezza percepita dall'utenza ed elaborare le opportune azioni di intervento, il Gruppo FS Italiane comunica formalmente al Servizio Polizia Ferroviaria, gli esiti delle indagini di *customer satisfaction* eseguite in forma anonima, per RFI e Trenitalia, a cura di un soggetto terzo specificamente individuato.

Titolo V

DEI COMITATI

Articolo 36

Comitato Centrale

(articolo 5, comma 1 della Convenzione)

1. Al Comitato Centrale partecipano:
 - a) per il Servizio Polizia Ferroviaria:
 - il Direttore del Servizio;
 - il Dirigente della Divisione I;
 - il Dirigente della Divisione II;
 - b) per il Gruppo FS Italiane:
 - il Chief Security Officer;
 - il Responsabile di FS SpA - Group Integrated Security;
 - i Direttori delle Direzioni Security di Trenitalia e RFI;
 - AD delle Società del Gruppo coinvolti in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno;



o loro delegati, eventualmente assistiti da rappresentanti del Dipartimento o di altre Strutture/Società del Gruppo FS Italiane.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le parti comunicano reciprocamente i nominativi dei membri del Comitato Centrale e dei relativi sostituti.

2. Al Comitato Centrale vengono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) fornire valutazioni, d'iniziativa o su richiesta di una delle parti, in merito all'attuazione della Convenzione;
 - b) dirimere eventuali questioni connesse all'interpretazione e all'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione;
 - c) concordare modifiche alla Convenzione per definire e rappresentare aspetti di novità che possano emergere nel corso della collaborazione;
 - d) manifestare l'interesse di procedere al rinnovo e/o alla proroga della Convenzione;
 - e) analizzare le informazioni relative agli eventi di *security* occorsi sul territorio nazionale, mediante l'attenta valutazione del contenuto di report dedicati, ottenuti dall'aggregazione delle informazioni e dei dati raccolti dai Comitati Territoriali nonché derivanti dalle attività periodiche di scambio informativo tra le parti;
 - f) definire strategie di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti rilevati sulla base delle analisi precedentemente condotte, nonché linee di indirizzo utili allo svolgimento dei servizi di vigilanza scalo ed a bordo treno;
 - g) individuare e analizzare eventuali specifiche problematiche di *security* per l'adozione dei conseguenti indirizzi operativi alle rispettive organizzazioni;
 - h) approvare l'elenco degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza, preventivamente individuati dai Comitati Territoriali e definire linee di indirizzo utili allo svolgimento dei relativi servizi di vigilanza scalo;
 - i) approvare l'elenco dei treni rilevanti ai fini della sicurezza a lunga percorrenza notturna, anche su proposta dei Comitati Territoriali;
 - j) definire l'elenco dei treni su tratte regionali rilevanti ai fini della sicurezza, in caso di mancato accordo in sede di Comitato Territoriale;



- k) ratificare la liquidazione delle indennità, maggiorate o forfettarie, in favore degli Operatori di Polizia Ferroviaria nei casi di interruzione o variazione dei servizi di vigilanza rispetto a quelli programmati ovvero altre situazioni eccezionali di deroga ai canoni convenzionali, in caso di mancato accordo in sede di Comitato Territoriale;
- l) effettuare valutazioni sullo sviluppo e utilizzo di attrezzature, tecnologie e sistemi innovativi funzionali all'ottimizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, a garanzia di *standard* di sicurezza crescenti;
- m) valutare e approvare il piano formativo per il personale di entrambe le Parti, secondo quanto previsto dalla Convenzione;
- n) condividere la valutazione e la formulazione di pareri in relazione a progetti di apertura di nuovi presidi di Polizia Ferroviaria sul territorio nazionale;
- o) approvare il piano delle dotazioni tecnologiche da assegnare, sulla base dei criteri definiti in seno al Comitato Tecnico Logistico Centrale;
- p) regolamentare i rapporti che si instaurano tra le Parti in seguito all'attuazione di autonomi protocolli di collaborazione stipulati dalle Parti con Istituzioni, Enti e Associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. g) della Convenzione.

In presenza di particolari esigenze i presenti compiti possono essere ampliati.

3. Il Comitato Centrale si riunisce con cadenza mensile o su richiesta di una delle Parti in relazione a specifiche esigenze, previa condivisione dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Comitato Centrale si tengono, in maniera alternata, presso la sede del Servizio Polizia Ferroviaria e presso la sede del Gruppo FS o in videoconferenza. Le riunioni straordinarie indette su richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo, si svolgono presso la sede della parte richiedente.
5. La presidenza delle riunioni periodiche del Comitato Centrale è assunta dalla parte ospitante. La presidenza delle riunioni straordinarie indette su richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo, è assunta dalla parte che ha accolto la richiesta.



6. Alle riunioni del Comitato Centrale, in relazione alle tematiche da trattare, possono essere invitati a partecipare da ciascuna delle parti: membri dei Comitati Territoriali, del Comitato Tecnico Logistico Centrale o Territoriale, rappresentanti di enti e/o associazioni nazionali e/o locali, esponenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e/o del Gruppo FS competenti per settore, professionisti ed esperti in relazione alle tematiche oggetto di discussione. Gli inviti possono essere formulati congiuntamente o da una sola delle parti. Gli inviti formulati da una sola delle due parti vengono preventivamente comunicati all'altra parte.
7. Le riunioni del Comitato Centrale sono verbalizzate, salvo diverso accordo, dalla parte ospitante. Il verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, conservato dalle Parti.

Articolo 37

Comitati Territoriali

(articolo 5, comma 2 della Convenzione)

1. Ai Comitati Territoriali partecipano:
 - a) per la Polizia Ferroviaria:
 - il Dirigente del Compartimento;
 - il Dirigente Ufficio II del Compartimento;
 - qualificati rappresentanti degli Uffici coinvolti in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno;
 - b) per il Gruppo FS Italiane:
 - il Responsabile territoriale di FS Security;
 - i rappresentanti delle Società del Gruppo coinvolti in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno;
 o loro delegati.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le parti comunicano reciprocamente i nominativi dei membri dei Comitati Territoriali e dei relativi sostituti.

2. Ai Comitati Territoriali vengono attribuiti i seguenti compiti:



- a) condividere e analizzare le tematiche di *security* connesse all'area geografica di competenza, sulla base dei dati raccolti sia con riferimento all'accadimento di determinati eventi sia alle attività poste in essere;
- b) condividere aspetti rilevanti sotto il profilo dell'Ordine e della Sicurezza pubblica in occasione di particolari eventi (es. transito tifosi/manifestanti) al fine di condividere i dettagli prettamente operativi di svolgimento dei singoli servizi;
- c) identificare e valutare questioni prioritarie riguardanti profili di *security* emergenti nell'area di riferimento e connesse con esigenze correnti o urgenti di servizio;
- d) definire congiuntamente le iniziative da intraprendere a livello locale e valutare la necessità di apportare modifiche alle iniziative già in essere, ai fini di un incremento del livello di efficacia degli stessi;
- e) individuare gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza in cui i servizi di vigilanza scalo devono essere effettuati in via continuativa e in linea con le esigenze condivise, in base a criteri oggettivi preventivamente concordati e agli indirizzi stabiliti dal Comitato Centrale;
- f) individuare i treni su tratte regionali rilevanti ai fini della sicurezza, compresi i c.d. "treni super critici" di cui all'art. 5, comma 2., in relazione alle problematiche riscontrate e alle tratte critiche concordate sulla base di elementi oggettivi documentabili. In caso di mancato accordo circa l'individuazione dei treni regionali critici, questi ultimi saranno individuati in sede di Comitato Centrale;
- g) condividere la pianificazione dei servizi di vigilanza scalo e vigilanza a bordo treno ed eventuali variazioni legate a informazioni emerse nell'ambito dello stesso Comitato;
- h) ratificare la liquidazione delle indennità, maggiorate o forfettarie, in favore degli Operatori di Polizia Ferroviaria nei casi di interruzione o variazione dei servizi di vigilanza a bordo treno rispetto a quelli programmati ovvero altre situazioni eccezionali di deroga ai canoni convenzionali. Solo in caso di mancato accordo in sede di Comitato Territoriale, le decisioni verranno demandate al Comitato Centrale;



- i) definire tempi e modalità per la messa a disposizione dei vagoni ferroviari per finalità di formazione e aggiornamento professionale del personale di Polizia Ferroviaria;
- j) assumere determinazioni relative:
 - j.1) alla necessità di porre in essere servizi aggiuntivi di vigilanza scalo e a bordo treno in risposta a periodi caratterizzati dall'incremento del flusso passeggeri, da eventi critici, emergenziali di natura climatica e/o antropica o altri eventi di rilevante interesse per la collettività;
 - j.2) alla verifica dei consuntivi quantitativi (copertura effettiva rispetto al pianificato);
 - j.3) alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale rappresentate a livello territoriale;
- k) verificare la regolarità delle modalità di trasmissione delle rendicontazioni, secondo le procedure previste;
- l) promuovere progetti e iniziative di *security* in ambito ferroviario, assicurandone il monitoraggio periodico allo scopo di valutarne l'efficacia e l'eventuale implementazione;
- m) definire specifici indirizzi operativi e monitorare l'andamento delle attività e dei servizi in Convenzione, nonché gli esiti delle sperimentazioni tecnologiche.

In presenza di particolari esigenze i presenti compiti possono essere ampliati.

3. I Comitati Territoriali si riuniscono con cadenza almeno mensile o su richiesta di una delle Parti in relazione a specifiche esigenze, previa condivisione dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni periodiche dei Comitati Territoriali si tengono, in maniera alternata, presso le sedi dei Compartimenti della Polizia Ferroviaria e presso gli uffici del Gruppo FS o in videoconferenza. Le riunioni straordinarie, indette su richiesta di una delle parti - salvo diverso accordo - si svolgono presso la sede della parte richiedente.
5. La presidenza delle riunioni periodiche dei Comitati Territoriali è assunta dalla parte ospitante. La presidenza delle riunioni straordinarie, indette su richiesta



di una delle parti – salvo diverso accordo – è assunta dalla parte che ha accolto la richiesta.

6. Alle riunioni dei Comitati Territoriali, in relazione alle tematiche da trattare, possono essere invitati a partecipare da ciascuna delle parti: membri di altri Comitati Territoriali, membri del Comitato Tecnico Logistico; rappresentanti di enti e/o associazioni locali; esponenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria e/o delle strutture territoriali delle Società operative del Gruppo FS competenti per settore; professionisti ed esperti in relazione alle tematiche oggetto di discussione. Gli inviti possono essere formulati congiuntamente o da una sola delle parti. Gli inviti formulati da una sola delle due parti vengono preventivamente comunicati all'altra parte.
7. Le riunioni dei Comitati Territoriali vengono verbalizzate, salvo diverso avviso, a cura della parte ospitante. Il verbale di riunione, sottoscritto da tutti i partecipanti, è conservato dalle Parti.
8. I Comitati Territoriali forniscono al Comitato Centrale gli elementi di valutazione ed approvazione in ordine a:
 - a) gli esiti delle determinazioni assunte;
 - b) i progetti e le iniziative promosse e approvate;
 - c) gli indirizzi operativi adottati e l'esito delle relative attività di monitoraggio;
 - d) ogni altra circostanza ritenuta utile.

Articolo 38

Comitato Tecnico Logistico Centrale
(articolo 5, comma 3 della Convenzione)

1. Al Comitato Tecnico Logistico Centrale partecipano:
 - a) per il Servizio Polizia Ferroviaria:
 - Il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria;
 - il Dirigente Divisione I del Servizio Polizia Ferroviaria e dipendenti addetti al settore.
 - b) per il Gruppo FS Italiane:
 - il Responsabile di FS SpA - Group Integrated Security



- il Responsabile della Direzione Security di RFI;
- i rappresentanti delle Società del Gruppo FS Italiane coinvolti in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno;

o loro delegati, eventualmente assistiti da rappresentanti del Dipartimento o di altre Strutture/Società del Gruppo FS Italiane.

Potranno, inoltre, essere coinvolti eventuali altri soggetti in funzione degli argomenti da trattare.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le parti comunicano reciprocamente i nominativi dei membri del Comitato Tecnico Logistico Centrale e dei relativi sostituti.

2. Il Comitato Tecnico Logistico Centrale si riunisce con l'obiettivo di analizzare le esigenze logistiche del Servizio Polizia Ferroviaria favorendo soluzioni rapide e condivise in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai processi di pianificazione economica all'interno del Gruppo FS Italiane.
3. Al Comitato Tecnico Logistico Centrale vengono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) analizzare e condividere le esigenze logistiche manifestate dai Comitati tecnici Logistici Territoriali,
 - b) valutare le esigenze di logistica afferenti all'istituzione di nuovi presidi territoriali di Polizia Ferroviaria o riallocazione degli stessi, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare rilevanza;
 - c) analizzare gli interventi concordati nell'ambito dei Comitati Tecnici Logistici Territoriali;
 - d) analizzare le esigenze e i vincoli di budget destinati alla realizzazione degli interventi logistici;
 - e) monitorare la realizzazione degli interventi programmati, mediante l'analisi dello stato di avanzamento dei lavori;
 - f) pianificare l'implementazione delle dotazioni tecnologiche di supporto al Servizio Polizia Ferroviaria;



- g) condividere i criteri per l'assegnazione di apparati telefonici, SIM Card di telefonia mobile GSM-R e linee di telefonia fissa e di quant'altro eventualmente necessario per la logistica a supporto dell'operatività del Servizio Polizia Ferroviaria;
- h) definire il fabbisogno di carrelli elettrici da destinare ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria.

In presenza di particolari esigenze i presenti compiti possono essere ampliati.

- 4. Il Comitato Tecnico Logistico Centrale si riunisce con cadenza semestrale o su richiesta di una delle Parti, previa condivisione dell'ordine del giorno.
- 5. Le riunioni periodiche del Comitato Tecnico Logistico Centrale si tengono, in maniera alternata, presso la sede del Servizio di Polizia ferroviaria e presso la sede del Gruppo FS o in videoconferenza. Le riunioni straordinarie indette su richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo, si svolgono presso la sede della parte richiedente.
- 6. La presidenza delle riunioni periodiche del Comitato Tecnico Logistico Centrale è assunta dalla parte ospitante. La presidenza delle riunioni straordinarie indette su richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo, è assunta dalla parte che ha accolto la richiesta.
- 7. Alle riunioni del Comitato Tecnico Logistico Centrale, in relazione alle tematiche da trattare, possono essere invitati a partecipare da ciascuna delle parti: membri del Comitato Centrale e dei Comitati Territoriali; rappresentanti di enti e/o associazioni nazionali e/o locali; esponenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e/o del Gruppo FS competenti per settore; professionisti ed esperti in relazione alle tematiche oggetto di discussione. Gli inviti possono essere formulati congiuntamente o da una sola delle parti. Gli inviti formulati da una sola delle due parti vengono preventivamente comunicati all'altra parte.
- 8. Le riunioni del Comitato Tecnico Logistico Centrale sono verbalizzate, salvo diverso accordo, dalla parte ospitante. Il verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, viene conservato dalle Parti.

Articolo 39

Comitato Tecnico Logistico Territoriale
(articolo 5, comma 3 della Convenzione)



1. Al Comitato Tecnico Logistico Territoriale partecipano:
 - a) per il Compartimento di Polizia Ferroviaria:
 - il Dirigente del Compartimento;
 - il Dirigente Ufficio I del Compartimento;
 - qualificati rappresentanti degli Uffici coinvolti in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno;
 - b) per il Gruppo FS Italiane:
 - il rappresentante territoriale di FS Security;
 - il rappresentante di RFI Direzione Security;
 o loro delegati.

Potranno, inoltre, essere coinvolti eventuali altri soggetti in funzione degli argomenti da trattare.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le parti comunicano reciprocamente i nominativi dei membri del Comitato Tecnico Logistico e dei relativi sostituti.
2. Il Comitato Tecnico Logistico Territoriale si riunisce con l'obiettivo di analizzare le esigenze logistiche del Compartimento di Polizia Ferroviaria favorendo soluzioni rapide e condivise in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai processi di pianificazione economica all'interno del Gruppo FS Italiane.
3. Al Comitato Tecnico Logistico Territoriale vengono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) analizzare e condividere le esigenze logistiche manifestate dal Compartimento di Polizia Ferroviaria, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento alla normativa a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) definire l'elenco degli interventi logistici considerati prioritari e la programmazione degli stessi. Tali valutazioni vengono effettuate mediante l'individuazione e l'attuazione di criteri condivisi;
 - c) analizzare le esigenze in relazione ai vincoli di budget destinati alla realizzazione degli interventi logistici;



- d) monitorare la realizzazione degli interventi programmati, mediante l'analisi dello stato di avanzamento dei lavori;
- e) identificare gli interventi di installazione, adeguamento e ripristino dei sistemi di videosorveglianza, a supporto delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti in ambito ferroviario.

In presenza di particolari esigenze i presenti compiti possono essere ampliati.

4. Il Comitato Tecnico Logistico Territoriale si riunisce con cadenza trimestrale e/o su richiesta di una delle Parti, previa condivisione dell'ordine del giorno.
5. Le riunioni periodiche del Comitato Tecnico Logistico Territoriale si tengono, in maniera alternata, presso la sede del Compartimento di Polizia ferroviaria e presso le sedi del Gruppo FS o in videoconferenza. Le riunioni straordinarie indette su richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo, si svolgono presso la sede della parte richiedente.
6. La presidenza delle riunioni periodiche del Comitato Tecnico Logistico Territoriale è assunta dalla parte ospitante. La presidenza delle riunioni straordinarie indette su richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo, è assunta dalla parte che ha accolto la richiesta.
7. Alle riunioni dei Comitati Tecnici Logistici Territoriali, in relazione alle tematiche da trattare, possono essere invitati a partecipare da ciascuna delle parti: membri di altri Comitati Territoriali, membri del Comitato Tecnico Logistico; rappresentanti di enti e/o associazioni locali; esponenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria e/o delle strutture territoriali delle Società operative del Gruppo FS competenti; professionisti ed esperti in relazione alle tematiche oggetto di discussione. Gli inviti possono essere formulati congiuntamente o da una sola delle parti. Gli inviti formulati da una sola delle due parti vengono preventivamente comunicati all'altra parte.
8. Le riunioni del Comitato Tecnico Logistico Territoriale sono verbalizzate, salvo diverso accordo, dalla parte ospitante. Il verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, viene conservato dalle Parti.



Titolo VI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 40

Trattamento dei dati personali
(articolo 6 della Convenzione)


1. Il trattamento dei dati personali necessari alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione o per adempiere a un obbligo legale è effettuato dalle Parti – autonomi titolari del trattamento – conformemente ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
2. Nel corso dello svolgimento dei servizi nonché delle attività connesse alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte (ad es. dati anagrafici, identificativi documenti di identità, dati di contatto, dati economico finanziari, etc.), motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché di minimizzazione al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione della presente Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale). Rispetto a tali trattamenti le parti sono qualificate quali Autonomi Titolari.
4. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza e per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.



5. Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e/o collaboratori e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui alla presente Convenzione e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di informativa è assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, nonché dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza mediante *(inserimento della modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati a cura del Servizio Polizia Ferroviaria)*.

6. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
7. Per tutti i servizi predisposti dal Servizio di Polizia Ferroviaria che comportano un trattamento di dati personali per finalità di tutela della sicurezza ferroviaria di cui all'Articolo 1 della Convenzione, la Polizia Ferroviaria si configura come Autonomo Titolare del trattamento.
8. La Convenzione prevede, inoltre, alcuni servizi realizzati nell'interesse della Polizia Ferroviaria da parte delle Società del Gruppo FS Italiane che comportano specifiche attività di trattamento di dati personali. Tra queste rientrano:
- a) registrazione nominativi degli Operatori Polizia Ferroviaria per pagamento delle indennità vigilanza scalo e a bordo treno;
 - b) fornitura di tessere di servizio DP/S Polfer (munite di fotografia), tessere DP/S (munite di nome e cognome) rilasciate alla Polizia austriaca e tedesca nell'ambito della Cooperazione Trilaterale tra Italia, Austria e Germania, carnet nominativi annuali di viaggio e Carte di Libera Circolazione;



- c) fornitura di SIM Card GSM-R in numero adeguato al fabbisogno degli Operatori Polizia Ferroviaria;
 - d) gestione dei sinistri legata alla sottoscrizione, da parte del Gruppo FS Italiane, di apposita polizza assicurativa finalizzata ad indennizzare lesioni fisiche conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli Operatori Polizia Ferroviaria;
 - e) formazione e aggiornamento professionale.
9. Il trattamento dei dati personali necessario alle suddette attività è effettuato dal Gruppo FS Italiane conformemente ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali. In particolare:
- a) per i servizi di cui al comma 8 lettera a) gli oneri informativi sono assolti da ciascuna Parte (Trenitalia SpA, RFI SpA e Polizia Ferroviaria) in qualità di Titolare del trattamento;
 - b) per i servizi di cui al comma 8 lettera b) Trenitalia SpA, Titolare del trattamento, predispone un'informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per il personale della Polizia Ferroviaria interessato. Il Servizio Polizia Ferroviaria e i Compartimenti provvedono a consegnare agli interessati, dei quali saranno trattati i dati per l'emissione di tessere DP/S POLFER e titoli di viaggio, la predetta informativa esonerando espressamente la Società del Gruppo FS Italiane da ogni responsabilità connessa ai relativi oneri informativi.
 - c) per i servizi di cui al comma 8 lettera c), RFI SpA Titolare del trattamento, predispone un'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da comunicare al personale del Servizio Polizia Ferroviaria interessato a cura del Servizio di Polizia Ferroviaria.
 - d) per i servizi di cui al comma 8 lettera d), le parti concordano sulla necessità di includere nella procedura per la gestione del sinistro l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 fornita dalla compagnia di assicurazione, Titolare del trattamento.
 - e) per il servizio di cui al comma 8 lettera e), Polizia Ferroviaria, Trenitalia SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) agiscono rispettivamente in qualità di autonomi titolari del trattamento e renderanno rispettivamente



un'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da comunicare al personale coinvolto nelle attività di formazione.

10. Infine, con riferimento alle sperimentazioni di nuovi sistemi e dispositivi di *security*, nonché all'eventuale fornitura di sistemi centralizzati e integrati di *security* degli asset, laddove sia previsto un trattamento di dati personali, le Parti stabiliscono di interessare le strutture DPO delle Società interessate, al fine di regolamentare gli aspetti *data protection*, eventualmente anche mediante la sottoscrizione di appositi accordi e partecipando alle attività di *data protection pre-assessment e impact assessment* ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si riportano di seguito i dati di contatto:

- per FS Italiane SpA, Titolare del trattamento titolaretrattamento@fsitaliane.it; DPO: protezionedati@fsitaliane.it
- per RFI SpA, Titolare del trattamento titolaretrattamento@rfi.it; DPO: protezionedati@rfi.it
- per Trenitalia SpA, Titolare del trattamento titolaretrattamento@trenitalia.it; DPO: protezionedati@trenitalia.it
- per Polizia Ferroviaria (integrazione a cura del Servizio Polizia Ferroviaria)

Articolo 41

Titolarietà autonoma del trattamento dei dati personali (articolo 6 della Convenzione)

1. L'esecuzione della Convenzione e del presente Regolamento comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte delle Società del Gruppo Contraenti e del Ministero dell'Interno- Dipartimento Pubblica Sicurezza altro Contraente che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:



- a) ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione e del presente Regolamento alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- b) alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- c) ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e del presente Regolamento, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- d) ad informarsi tempestivamente e reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (*personal data breach*) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 42

Clausola di riservatezza

1. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione della presente Convenzione, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

Roma,

Per il Ministero dell'Interno
Direttore Centrale Polizia Ferroviaria
Renato Cortese

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Chief Security Officer
Salvatore Iannicelli



CONVENZIONE

tra

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito “Dipartimento PS”) in persona del **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Dott. Vittorio Pisani** con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, Codice Fiscale n. 80202230589 ed *ivi* domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Società con Socio Unico (di seguito “Gruppo FS Italiane”), in persona dell'**Amministratore delegato *pro tempore* – Ing. Stefano Antonio Donnarumma** con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 38.579.767.278,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Codice Fiscale e Partita IVA n. 06359501001 – R.E.A. n. 962805 ed *ivi* domiciliato ai fini della presente Convenzione

anche in nome e per conto di

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'articolo 2497 *sexies* del codice civile e del D.Lgs 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 0158570581, Partita IVA 01008081000, R.E.A. n. 758300, anche in nome e per conto delle sue controllate dirette, in virtù della procura speciale conferita dall'ing. Aldo Isi -, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ;

di

Trenitalia S.p.A., Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'articolo 2497 *sexies* del codice civile e del D.Lgs 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese



di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, R.E.A. n. RM/0883047, anche in nome e per conto delle sue controllate dirette, in virtù della procura speciale conferita dall'ing. Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia S.p.A.;

di

FS Security S.p.A., Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'articolo 2497 *sexies* del codice civile con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 16918161007, R.E.A. n. 1683991, in virtù della procura speciale conferita dal dott. Pietro Foroni, Amministratore Delegato di FS Security S.p.A. ;

di

Grandi Stazioni Rail S.p.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a norma dell'articolo 2497 *sexies* del codice civile e del D.Lgs 112/2015, con sede legale in Roma, Via G. Giolitti n. 34, capitale sociale Euro 4.304.201,10 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05129581004 – R.E.A. 841620, anche in nome e per conto delle sue controllate dirette, in virtù della procura speciale conferita dal Dott. Rosario Gaetano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Grandi Stazioni Rail S.p.A. ;

di seguito anche congiuntamente Gruppo FS Italiane.

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 marzo 1920 del Ministro dell'Interno, n. 1211, recante *“Istruzioni sull'ordinamento del servizio di Pubblica Sicurezza sulle ferrovie”*;

VISTO il Decreto Legislativo C.P.S. 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con Legge 7 aprile 1956, n. 561, recante *“Riorganizzazione dei servizi di Polizia Ferroviaria”*;



- VISTA** la Legge 21 marzo 1958, n. 259, recante *“Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*;
- VISTA** la Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTA** la Legge 19 aprile 1985, n. 150, recante *“Aumento dell’organico del personale della Polizia di Stato”*;
- VISTA** la Legge 17 maggio 1985, n. 210, recante *“Istituzione dell’ente “Ferrovie dello Stato”*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante *“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 1989 e s.m.i., recante *“Norme sull’organizzazione degli Uffici della Polizia Ferroviaria”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 35, recante *“Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica”*;
- VISTO** il Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, recante *“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”*;



- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante *“Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Interministeriale Programmazione Economica del 12 agosto 1992 recante *“Trasformazione in società per azioni dell’Ente ferrovie dello Stato”*;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione Ministeriale del 31 ottobre 2000, n. 138-T, concernente il *“rilascio della concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante *“Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- VISTA** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* secondo cui all’art. 39 prevede che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno può stipulare - nell’ambito delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione - convenzioni in materia di sicurezza *“con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica”*;



- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006, recante *“Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia”*;
- VISTO** il Regolamento CE del 29 aprile 2021, n.782, *relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario* ;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici”*;
- VISTO** Il Decreto 30 luglio 2015, n. 155, *“Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario”*.
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;



- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, recante *“Modalità di esercizio e razionalizzazione dei presidi forze di polizia”*, che, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*.
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante *“Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Interno del 6 febbraio 2020, recante *“Riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”*.
- VISTO** Il Decreto del Capo della Polizia del 28 giugno 2022, di determinazione dell’assetto ordinativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi degli articoli 3-bis, comma 4, 4 comma 4, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.



- CONSIDERATO** che nel dicembre 2000 è stata costituita Ferrovie dello Stato Holding S.r.l., trasformata nel luglio 2001 in Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- CONSIDERATO** che nel giugno 2000 è stata costituita Trenitalia S.p.A. per il trasporto dei viaggiatori e delle merci;
- CONSIDERATO** che nel luglio 2001 è stata costituita Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che opera in regime di concessione pubblica in forza dell'atto di concessione n. 138-T Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione Ministeriale del 31 ottobre 2000, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- CONSIDERATO** che nel maggio 2011 è stata comunicata all'Ufficio del Registro delle imprese la modifica della denominazione sociale di "Ferrovie dello Stato S.p.A." in "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", deliberata dall'Assemblea degli azionisti;
- CONSIDERATO** che il 22 giugno 2017 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella persona del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato;
- CONSIDERATO** che il 26 giugno 2017 è stata sottoscritta la terza Convenzione tra Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. che sostituisce integralmente quelle del 2007 e del 2012;
- CONSIDERATO** che è opportuno regolare i rapporti attraverso l'adozione di un nuovo accordo convenzionale in merito ai citati compiti, al fine di elevare gli *standard* di sicurezza e migliorare il servizio agli utenti, conferendo ulteriore impulso alla cooperazione vigente;



CONSIDERATO che la *“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”* allegata al Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017, prevede al punto 1.2 che alla Specialità della Polizia Ferroviaria:

- è devoluto, in via esclusiva, l’espletamento di tutti i compiti di polizia ferroviaria riguardanti la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l’integrità degli utenti e delle merci. Ricadono in questo alveo, i servizi di scorta “a bordo treno”, i controlli e le verifiche circa la regolarità del trasporto di merci pericolose su ferrovia, nonché le altre attività di polizia che richiedono un’elevata capacità tecnico-specialistica nel settore;
- è affidato in via preminente lo svolgimento dell’attività di prevenzione generale dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito delle stazioni ove è presente un proprio presidio;
- è assegnato il ruolo di referente unico delle società che gestiscono la rete e il traffico ferroviario, nonché degli enti e amministrazioni, titolari di competenze nel settore della sicurezza della circolazione dei convogli;
- è affidato in via esclusiva il compito di assicurare la presenza e l’istituzione di presidi di polizia sulla rete ferroviaria, attesa l’idoneità ad assolvere l’intero complesso di servizi e compiti relativi a tale comparto;
- è affidato il compito di aggiornare costantemente la distribuzione delle predette articolazioni adottando le conseguenti misure organizzative, secondo un’impostazione



che tenga conto anche dell'evoluzione del trasporto ferroviario e della sua interconnessione con altri sistemi di mobilità urbana, regionale, nazionale e sovranazionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riferimento anche alle premesse che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, regola i rapporti tra il Dipartimento PS e il Gruppo FS Italiane per lo svolgimento di attività di interesse comune tra le Parti in relazione alle attività di vigilanza degli impianti, degli scali, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte a assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, comprendendo tra questi i servizi di vigilanza a bordo treno, i controlli e le verifiche circa la regolarità del trasporto di merci pericolose su ferrovia, secondo le modalità e le forme indicate nell'allegato Regolamento di attuazione (d'ora in poi "Regolamento") che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le parti concordano che la presente Convenzione annulla il precedente accordo quadro, sostituisce la Convenzione sottoscritta il 26 giugno 2017 e costituisce riferimento per tutte le altre Convenzioni che saranno successivamente sottoscritte tra il Dipartimento PS e le altre società ferroviarie, anche sotto il profilo remunerativo.

Articolo 2

Obblighi del Gruppo FS Italiane

1. Il Gruppo FS Italiane, in conformità al rapporto convenzionale di cui al precedente articolo 1 ed in relazione alle attività svolte a carattere esclusivo e preminente sull'infrastruttura ferroviaria dai reparti del Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento PS – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato (d'ora in poi "Servizio Polizia Ferroviaria"), compatibilmente con le norme vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie, assume i seguenti obblighi:



- a) cede in uso ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria (d'ora in poi "Compartimenti"), mediante concessione a tempo determinato e a titolo gratuito, gli immobili/spazi attualmente esistenti (caserme, Centri Operativi Compartimentali, d'ora in poi "COC", alloggi di servizio, etc.) secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- b) valuta, congiuntamente con i Dirigenti dei Compartimenti in qualità di datori di lavoro, la possibilità di adeguare quelle esistenti e/o ricorrere ad altre forme di disponibilità di immobili, (secondo progetti-tipo da concordare con il Servizio Polizia Ferroviaria) per far fronte a necessità connesse con l'assolvimento del servizio di polizia ferroviaria;
- c) valuta, congiuntamente con il Servizio di Polizia Ferroviaria, la possibilità di istituire nuovi presidi di Polizia Ferroviaria (secondo progetti-tipo da concordare con il Servizio) per far fronte a necessità connesse con l'assolvimento delle attività di istituto;
- d) per gli immobili di cui alle precedenti lettere a) e b) assicura gli interventi per garantire la conformità tecnica alla normativa in materia edilizia e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la fornitura di dotazioni, attrezzature e materiale di consumo, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- e) fornisce ai reparti della Specialità strumenti di comunicazione in numero adeguato alle esigenze operative, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- f) fornisce ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria carrelli elettrici a quattro ruote, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- g) mette a disposizione dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria tecnologie per:
 - g.1) la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché per garantire la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci;
 - g.2) le comunicazioni, anche di emergenza, tra gli Operatori della Specialità e il personale ferroviario;
 - g.3) le comunicazioni relative al traffico ferroviario;



- h) individua e promuove, d'intesa con il Servizio Polizia Ferroviaria, lo studio, lo sviluppo e la sperimentazione di attrezzature, tecnologie e impianti innovativi volti ad elevare gli standard di *security* in ambito ferroviario;
- i) valuta, compatibilmente con le politiche del Gruppo FS, di concedere l'accesso alle banche dati che le parti riterranno utili e necessarie, al fine di condividere lo stato della circolazione e delle interruzioni nonché degli inconvenienti di esercizio;
- j) corrisponde, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento, le indennità agli operatori della specialità della Polizia Ferroviaria che:
 - j.1) svolgono servizi di vigilanza negli scali, negli impianti ferroviari e lungo linea, assicurando la presenza continuativa e visibile, dinamica e in uniforme, nelle aree di passaggio dei viaggiatori e nelle aree di rilievo per la sicurezza;
 - j.2) svolgono servizi di vigilanza a bordo treno;
 - j.3) svolgono servizi di operatore di Sala Operativa;
- k) sottoscrive polizza assicurativa, ovvero estende quella già accesa, per indennizzare lesioni fisiche conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli operatori della Specialità di Polizia Ferroviaria impiegati in servizi di vigilanza all'interno degli scali ferroviari e a bordo treno, nonché controlli e verifiche circa la regolarità del trasporto delle merci, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- l) fornisce al personale della Specialità e a quello della Polizia austriaca e tedesca nell'ambito della Cooperazione Trilaterale tra Italia, Austria e Germania, nonché ad altre eventuali Polizie estere con le quali saranno sottoscritti accordi similari, tessere di servizio, carnet di viaggio e carte di libera circolazione, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento.

Articolo 3

Obblighi del Servizio Polizia Ferroviaria

1. Il Servizio Polizia Ferroviaria, nell'ambito della propria *mission* istituzionale, in conformità al rapporto convenzionale di cui al precedente articolo 1, compatibilmente con le norme vigenti, assume i seguenti obblighi:



- a) assolve agli impegni assunti in fase di pianificazione congiunta, condivisione e rendicontazione dei servizi, secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento, svolgendo i seguenti servizi in ambito ferroviario:
 - a.1) servizio di vigilanza scalo negli scali, negli impianti ferroviari e lungo linea, assicurando la presenza continuativa e visibile, dinamica e in uniforme, nelle aree di passaggio dei viaggiatori e nelle aree di rilievo per la sicurezza;
 - a.2) servizi di vigilanza a bordo treno;
 - a.3) servizi di operatore di Sala Operativa;
- b) adotta in via esclusiva il sistema informatizzato “GASP – Gestione Amministrativa Servizi Polfer”, realizzato dal Gruppo FS Italiane, per la rendicontazione e reportistica periodica mensile dei servizi di vigilanza scalo e a bordo treno svolti, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- c) assicura, per il tramite dei Compartimenti, il corretto uso e mantenimento di beni mobili ed immobili ceduti in uso dal Gruppo FS Italiane per l’assolvimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, fatte salve le responsabilità di terzi;
- d) comunica, per la parte di propria competenza, le esigenze connesse alle strutture logistiche dei singoli Compartimenti, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- e) raccoglie e comunica periodicamente al Gruppo FS Italiane, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento, dati e informazioni relativi ai fenomeni delittuosi nonché di interesse sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tali dati e informazioni sono utilizzati per finalità di analisi e monitoraggio dei fenomeni illeciti che incidono sulla sicurezza ferroviaria, nonché per l’ottimizzazione gestionale dei servizi.

Articolo 4

Obblighi reciproci

1. Le Parti, in conformità al rapporto convenzionale di cui al precedente articolo 1, assumono i seguenti obblighi:



- a) si scambiano periodicamente tutte le informazioni relative ai fenomeni che incidono sulla sicurezza ferroviaria utili a garantire la pianificazione e l'attuazione dei servizi e delle attività svolte, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- b) valorizzano il ruolo del Comitato Centrale, dei Comitati Territoriali e dei Comitati Tecnico Logistici, sia Centrale che Territoriali, quali strumenti di collaborazione attiva tra le Parti, finalizzati all'identificazione delle esigenze di sicurezza ferroviaria, all'individuazione dei fabbisogni logistici, alla definizione di strategie condivise, alla pianificazione, implementazione e coordinamento di azioni e iniziative di prevenzione e contrasto anche con altri Enti operanti in ambito ferroviario per esigenze di sicurezza e al monitoraggio dei risultati conseguiti secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- c) avviano congiuntamente la sperimentazione di nuovi moduli operativi per il contrasto di specifiche forme di criminalità individuate in ambito ferroviario o in ragione di fattori contingenti;
- d) assicurano la conoscenza reciproca dei rispettivi ambiti di competenza, mediante la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale dipendente, secondo modalità e termini indicati nel Regolamento;
- e) assicurano la disponibilità e il supporto tecnico-amministrativo necessari all'effettivo impiego delle tecnologie promosse per le finalità della presente Convenzione;
- f) sviluppano, anche congiuntamente, iniziative per la promozione della cultura della sicurezza in ambito ferroviario (campagne di comunicazione, convegni, etc.);
- g) forniscono reciproco supporto per finalità sociali e di pubblico soccorso, anche nell'ambito di autonomi protocolli di collaborazione stipulati dalle Parti con Istituzioni, Enti e Associazioni;
- h) si impegnano ad analizzare le indagini di *customer satisfaction* in materia di *security* condotte da soggetti Terzi al Gruppo FS sul grado di sicurezza percepita dagli utenti per le eventuali rispettive azioni di miglioramento.



Articolo 5

Rapporti tra le Parti

1. Al Comitato Centrale è affidato il compito di concordare strategie comuni di livello nazionale e di definire le questioni connesse all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi della presente Convenzione. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti specifici del Comitato Centrale sono indicati nel Regolamento.
2. Ai Comitati Territoriali, è affidato il compito di concordare attività operative in ambito territoriale e di definire le questioni connesse alle esigenze correnti o urgenti di servizio. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti specifici dei Comitati Territoriali sono indicati nel Regolamento;
3. Ai Comitati Tecnico Logistici, Centrale e Territoriali, è affidato il compito di analizzare le esigenze logistiche e, per il solo Comitato Tecnico Logistico Centrale, anche quelle inerenti alla pianificazione e all'implementazione delle dotazioni tecnologiche di supporto alla Specialità di Polizia Ferroviaria, favorendo l'adozione di soluzioni rapide e condivise, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai processi di pianificazione economica del Gruppo FS Italiane. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti specifici dei Comitati Tecnico Logistici sono indicati nel Regolamento;
4. Per ogni questione che dovesse insorgere circa l'interpretazione e attuazione della presente Convenzione e del Regolamento i rapporti si svolgono tra FS – Group Integrated Security e il Servizio Polizia Ferroviaria;
5. La gestione delle attività operative tese allo svolgimento dei servizi previsti dalla Convenzione è ordinariamente affidata, per il Gruppo FS Italiane, alla Società FS Security e per il Servizio Polizia Ferroviaria, ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria.

Articolo 6

Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessari alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione o per adempiere a un obbligo legale discendente dall'attuazione della Convenzione, è effettuato dalle Parti – autonomi titolari del trattamento – conformemente ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e al



decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. Gli adempimenti previsti in materia sono indicati nel Regolamento.

2. L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte delle Società del Gruppo Contraenti, e del Ministero dell'Interno- Dipartimento Pubblica Sicurezza che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Gli adempimenti previsti in materia sono indicati nel Regolamento.

Articolo 7

Clausole di integrità

1. Il Gruppo FS Italiane gestisce i rapporti e gli affari riferendosi ai principi contenuti nel proprio Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Modello 231") e nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane pubblicati all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>.
2. La Polizia Ferroviaria svolge i propri compiti nel rispetto e nell'osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento imposte dalla normativa vigente.
3. Ciascuna Parte dichiara di prendere atto degli impegni assunti nei precedenti commi.
4. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l'altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto convenzionale in essere.
5. Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate:
 - a) per il Gruppo FS Italiane tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.fsitaliane.it/#/>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indi-



rizzo internet <http://www.fsitaliane.it> sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità” nelle FAQ della pagina “Gestione Segnalazioni – Whistleblowing”.

Articolo 8

Durata e Recesso

1. La presente Convenzione, che decorre dal 1° gennaio 2026, ha validità quadriennale, salvo proroga.
2. Ciascuna Parte ha la facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, che ha efficacia decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, senza che l'altra Parte possa vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per i servizi svolti dalla Polizia Ferroviaria fino alla data di efficacia del recesso.
3. Allo scadere della presente Convenzione, qualora le Parti abbiano manifestato per iscritto interesse al rinnovo, le disposizioni della presente Convenzione continuano ad essere garantite, senza soluzione di continuità, fino alla sottoscrizione della nuova Convenzione.

Articolo 9

Revisioni

1. Le Parti si impegnano ad esaminare, in ambito Comitato Centrale, lo stato di applicazione della Convenzione, a monitorarne l'efficacia, concordando eventuali necessità di integrazioni e/o rettifica da formalizzare attraverso apposito atto aggiuntivo.

Articolo 10

Deposito Cauzionale

1. Tenuto conto della notoria solidità finanziaria, il Gruppo FS Italiane è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.



Articolo 11

Composizione controversie

1. Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le Parti danno corso ad ogni possibile tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole deve avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, inviata da una Parte all'altra e deve risultare da atto firmato digitalmente dalle Parti stesse;
2. In difetto di composizione amichevole, la controversia è deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Roma;
3. È esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 12

Domicilio legale

1. A tutti gli effetti di legge il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - elegge domicilio in Roma, Piazza del Viminale 1.
2. A tutti gli effetti di legge il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane elegge domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Roma,

Per il Ministero dell'Interno
Il Capo della Polizia
Prefetto Vittorio Pisani

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
L'Amministratore Delegato
Ing. Stefano Antonio Donnarumma

